Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 117° — Numero 124

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Mercoledì, 12 maggio 1976 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 124 DEL 12 MAGGIO 1976:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 30: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Speciali certificati di credito 5,50 % - 1968/1979, per interventi nel settore dei prodotti ortofrutticoli (Amministrati dalla Direzione generale del tesoro). — Parte I: Serie sorteggiate per l'ammortamento nella SETTIMA estrazione eseguita il 20 aprile 1976; Parte II: Serie sorteggiate negli anni precedenti.

(4389)

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare per attività partigiana

Decreto del Presidente della Repubblica 26 *giugno* 1975
registrato alla Corte dei conti, addì 6 *marzo* 1976
registro n. 6 *Difesa, foglio n.* 319

E' concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

CROCE

Comune di MONTENERODOMO (Chieti). — Durante sette mesi di occupazione nazifascista, sostenne coraggiosamente le forze partigiane subendo, per la sua attività patriottica, enormi sacrifici culminati nella distruzione dell'intero abitato. Reagendo con fierezza alla barbara tracotanza dell'oppressore offrì un valido contributo di sangue generoso, di combattenti, di sacrifici e di valore alla causa della libertà della Patria. — Zona di Montenerodomo, novembre 1943-maggio 1944.

(4757)

Decreto del Presidente della Repubblica 26 *giugno* 1975
registrato alla Corte dei conti, addì 6 *marzo* 1976
registro n. 6 *Difesa, foglio n.* 320

E' concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

CROCE

Comune di RAPINO (Chieti). — Durante nove mesi di dura lotta partigiana, non si piegò mai alla barbara tracotanza dell'oppressore fornendo un valido contributo di sangue generoso, di combattenti, di sofferenze e di valore alla causa della liberazione. — Zona di Rapino, settembre 1943-giugno 1944.

(4756)

Ricompense al valor militare

Decreto del Presidente della Repubblica 16 *febbraio* 1976
registrato alla Corte dei conti, addì 2 *aprile* 1976
registro n. 8 *Difesa, foglio n.* 367

MARGINI Silvio, nato a Viano (Reggio Emilia) il 2 gennaio 1905, ten. f. cpl. in congedo - D.M. Verona: gli è ripristinata, con effetto 21 maggio 1973, la concessione delle seguenti decorazioni al valor militare nonchè delle distinzioni onorifiche di guerra di cui è insignito:

Medaglia di bronzo per il fatto d'arme: « Fronte russo, 8-15 ottobre 1941 » (regio decreto 2 ottobre 1942 - B.U. 1942, disp. 125, pag. 10172);

Croce al valor militare per il fatto d'arme: « Fronte russo, 25 dicembre 1941-25 gennaio 1942 » (decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1949 - B.U. 1949, disp. 11, pag. 1803);

Medaglia di bronzo per il fatto d'arme: « Fronte russo, 17 luglio 1942 » (decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1949 - B.U. 1949, disp. 15, pag. 2409);

Medaglia d'argento per il fatto d'arme: « Fronte russo, 20-25 agosto 1942 » (decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1949 - B.U. 1949, disp. 15, pag. 2400).

(4954)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 1975, n. **989**.

Modificazione alla ripartizione di alcuni posti di assistente ordinario presso la facoltà di agraria dell'Università di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visto l'art. 18 della legge 24 febbraio 1967, n. 62;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1971, n. 100, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di idraulica agraria con applicazioni di disegno della facoltà di agraria dell'Università degli studi di Padova;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1964, n. 658, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di meccanica agraria, ed il decreto ministeriale 6 agosto 1967, registrato alla Corte dei conti, addì 13 ottobre 1967, registro n. 79, foglio n. 386, con cui quel posto è stato trasferito alla cattedra di selvicoltura della stessa facoltà;

Visto il decreto ministeriale 10 luglio 1951, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla prima cattedra di agronomia generale e coltivazioni erbacee della stessa facoltà;

Visto il decreto ministeriale 10 luglio 1951, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di economia e politica agraria della stessa facoltà;

Vista la motivata deliberazione del consiglio della facoltà di agraria che nell'adunanza del 23 settembre 1975 ha richiesto che i posti sopra specificati siano diversamente ripartiti per assicurarne una migliore più proficua utilizzazione per le sopravvenute esigenze didattiche e scientifiche della stessa facoltà;

Vista la motivata deliberazione del senato accademico dell'Università degli studi di Padova che nell'adunanza del 29 settembre 1975 ha approvato la proposta della facoltà di agraria;

Ritenuto che le deliberate proposte corrispondono ai criteri di pubblico interesse che giustificano l'adozione del presente provvedimento;

Considerato che i posti sopra specificati risultano attualmente ricoperti e che i loro rispettivi titolari hanno espresso il proprio consenso al trasferimento;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dal 1° novembre 1975 è disposta la seguente modificazione organica dei posti di assistente di ruolo della facoltà di agraria dell'Università degli studi di Padova:

il posto di assistente ordinario già assegnato con decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1971, n. 100, alla cattedra di idraulica agraria con applicazioni di disegno ed attualmente ricoperto dal dottor Pietro De Zanche è attribuito, unitamente al titolare, alla cattedra di meccanica agraria;

il posto di assistente ordinario già assegnato con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1964, n. 658, alla cattedra di meccanica agraria, successivamente trasferito con decreto ministeriale 6 agosto 1967, registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1967, registro n. 79, foglio n. 386, alla cattedra di selvicoltura ed attualmente ricoperto dal dott. Franco Viola, è attribuito, unitamente al titolare, alla cattedra di ecologia;

il posto di assistente ordinario assegnato alla prima cattedra di agronomia generale e coltivazioni erbacee, con decreto ministeriale 10 luglio 1951 ed attualmente ricoperto dal dott. Paolo Parrini è attribuito, unitamente al titolare alla seconda cattedra della medesima disciplina;

il posto di assistente ordinario assegnato alla cattedra di economia e politica agraria con decreto ministeriale 10 luglio 1951 ed attualmente ricoperto dal dottor Danilo Agostini, è attribuito, unitamente al titolare, alla cattedra di economia ed estimo forestale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 ottobre 1975

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1976
Atti di Governo, registro n. 5, foglio n. 58

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1975, n. **990**.

Trasferimento di due posti di assistente ordinario presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Ferrara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visto l'art. 18 della legge 24 febbraio 1967, n. 62;

Visti il decreto ministeriale 23 dicembre 1954, registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1955, registro n. 10, foglio n. 75, ed il decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1967, n. 343, con il quale, tra gli altri, sono stati assegnati due posti di assistente ordinario alla cattedra di clinica medica generale e terapia medica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Ferrara;

Vista la deliberazione del consiglio di facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Ferrara, in data 6 maggio 1975, in cui si riesamina la distribuzione dei posti organici di assistente ordinario e si propone l'assegnazione dei due posti di cui sopra alla cattedra di semeiotica medica unitamente ai titolari prof. Giorgio Ballarini e dott. Bruno Pio Dallapiccola;

Vista la deliberazione del senato accademico dell'Università di Ferrara, in data 8 ottobre 1975, da cui si evince la necessità e l'opportunità di tale trasferimento di posti di assistente ordinario per lo sviluppo assunto dalla cattedra di semeiotica medica con il funzionamento nel suo ambito del centro per le malattie emofiliche ed emorragiche, di cui usufruiscono tutti gli altri istituti universitari ed ospedalieri ed in particolare il centro di cardio-angiochirurgia;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità di procedere alla modificazione dell'organico degli assistenti ordinari nell'ambito della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Ferrara, per una più proficua utilizzazione dei posti di ruolo e dei rispettivi titolari, al fine di rendere più efficienti le attività didattiche e scientifiche delle cattedre interessate;

Considerato che il prof. Giorgio Ballarini e il dottor Bruno Pio Dallapiccola sono favorevoli al trasferimento;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dal 1° novembre 1975 i due posti di assistente ordinario già assegnati rispettivamente con decreto ministeriale 23 dicembre 1954, registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1955, registro n. 10, foglio n. 75, e con decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1967, n. 343, alla cattedra di clinica medica generale e terapia medica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Ferrara, sono attribuiti alla cattedra di semeiotica medica della stessa facoltà.

Dalla stessa data il prof. Giorgio Ballarini e il dottor Bruno Pio Dallapiccola, attuali titolari del posto, sono trasferiti alla cattedra di semeiotica medica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1975

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1976
Atti di Governo, registro n. 5, foglio n. 59

LEGGE 20 aprile 1976, n. 195.

Modifiche e integrazioni alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina della attività sementiera.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Capo primo

SEMENTI PER LE COLTURE ERBACEE ORTIVE

Art. 1.

La produzione a scopo di vendita e la vendita delle sementi orticole sono disciplinate dalle disposizioni della presente legge.

Art. 2.

Le sementi per le colture erbacee ortive delle specie elencate nell'allegato n. 3 della presente legge, si suddividono nelle seguenti categorie:

I — categoria: di base;
II — categoria: certificata;
III — categoria: *standard.*

I requisiti dei prodotti appartenenti a ciascuna categoria sono i seguenti:

I. — *Categoria di base.*

Le sementi devono essere prodotte dal costitutore o suoi aventi causa, direttamente o sotto la loro personale responsabilità, secondo metodi di selezione che assicurino la conservazione in purezza della varietà; devono essere ufficialmente controllate e certificate e rispondere alle condizioni ed ai requisiti previsti dall'allegato n. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, nonché, per quanto riguarda le colture, alle condizioni di cui all'allegato 4 della presente legge.

II. — *Categoria certificata.*

a) Le sementi devono derivare direttamente da sementi di base, o, a richiesta del costitutore o dei suoi aventi causa, da una generazione precedente alle sementi di base; devono essere ufficialmente controllate e certificate e rispondere alle condizioni ed ai requisiti previsti dall'allegato n. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, nonché, per quanto riguarda le colture, alle condizioni di cui all'allegato 4 della presente legge;

b) tali sementi devono essere sottoposte, *a posteriori* e mediante sondaggi, a controllo ufficiale per quanto concerne l'identità e la purezza della varietà.

III. — *Categoria* standard.

a) Le sementi devono presentare sufficiente identità e purezza della varietà e corrispondere a quanto previsto dall'allegato n. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065;

b) tali sementi devono essere sottoposte a controllo ufficiale, *a posteriori* e mediante sondaggi, per quanto concerne l'identità e la purezza della varietà.

Le condizioni per la certificazione delle sementi saranno fissate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Per l'iscrizione delle varietà nei registri di cui al successivo articolo 4, per i controlli alle colture e per la certificazione ufficiale nonché per i post-controlli sono dovuti compensi di cui agli articoli 22 e 41 della legge 25 novembre 1971, n. 1096.

Art. 3.

I prodotti sementieri appartenenti a varietà iscritte nei registri di cui al successivo articolo 4, non possono essere venduti, posti in vendita o messi altrimenti in commercio se non appartengono alle categorie di base, certificata e *standard,* previste dal precedente articolo 2.

Gli imballaggi dei prodotti sementieri delle categorie di base e certificata devono essere muniti, in aggiunta ad un cartellino che deve recare le indicazioni del nome ed indirizzo della ditta produttrice, di un cartellino ufficiale conforme all'allegato n. 1 della presente legge.

Il colore del cartellino è bianco per le sementi di base e azzurro per le sementi certificate.

Le sementi appartenenti alla categoria *standard* e le piccole confezioni di sementi della categoria « certificata » devono essere vendute, poste in vendita o messe altrimenti in commercio munite di un cartellino del produttore.

I rivenditori di sementi, muniti della apposita autorizzazione prefettizia di cui alla legge 18 giugno 1931, n. 987, possono sconfezionare e riconfezionare sementi della categoria *standard* a condizione che appongano alle nuove confezioni poste in vendita un proprio cartellino, in sostituzione di quello del produttore.

Il cartellino, prescritto dai precedenti due commi, deve essere conforme all'allegato n. 2 della presente legge ed essere di colore azzurro per le sementi della categoria « certificata » e giallo scuro per quelle della categoria *standard*.

Tale cartellino può essere sostituito da una scritta impressa in modo indelebile sull'involucro.

I cartellini di cui al presente articolo e la scritta indelebile impressa sull'involucro, di cui al precedente comma, non sono obbligatori per gli imballaggi trasparenti, quando gli attestati interni riproducano tutte le prescritte indicazioni e siano leggibili attraverso l'imballaggio.

Per le varietà notoriamente conosciute alla data del 1° luglio 1970 è consentito di menzionare sul cartellino una determinata selezione conservatrice. In tal caso gli interessati dovranno darne preventiva comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste. E' fatto comunque divieto di fare riferimento a particolari proprietà relative alla selezione conservatrice.

Art. 4.

I registri di varietà sono suddivisi:

a) secondo le varietà, le cui sementi possono essere certificate in quanto « sementi di base » o « sementi certificate », o controllate in quanto « sementi *standard* »;

b) secondo le varietà, le cui sementi possono essere controllate soltanto quali « sementi *standard* ».

Art. 5.

In conformità alla direttiva delle Comunità europee n. 458 del 29 settembre 1970, l'istituzione dei registri di varietà per le specie elencate nell'allegato n. 3 della presente legge è obbligatoria.

Ai fini dell'iscrizione nei registri di varietà le cui sementi possono essere controllate soltanto quali « sementi *standard* », possono essere presi in considerazione i risultati di esami non ufficiali e le congiunzioni pratiche attinte durante la coltivazione. Per le stesse varietà, che sono notoriamente conosciute alla data del 1° luglio 1970, non è richiesto il mantenimento mediante selezione conservatrice.

Art. 6.

Le sementi di varietà iscritte nel « Catalogo delle varietà di specie di ortaggi » delle Comunità europee non sono soggette, dopo due mesi dalla pubblicazione dell'iscrizione medesima nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, ad alcuna restrizione di commercializzazione per ciò che riguarda la varietà, salvo che la coltura di tale varietà possa nuocere, sul piano fitosanitario, alla coltura di altre varietà o specie, oppure che detta varietà non risulti distinta, stabile e sufficientemente omogenea: in quest'ultimo caso l'esclusione dalla commercializzazione o eventuali restrizioni alla commercializzazione sono soggette alle procedure previste dalla direttiva comunitaria n. 458 del 29 settembre 1970.

Art. 7.

Dal 1° luglio 1977, il Ministro per l'agricoltura e le foreste, secondo la procedura prevista dalla direttiva comunitaria citata al precedente articolo 6, può prescrivere che le sementi di alcune specie di ortaggi possono essere commercializzate, a decorrere da determinate date, soltanto se sono state ufficialmente certificate come « sementi di base » o « sementi certificate ».

Art. 8.

Gli imballaggi delle sementi delle categorie di « base » e « certificata », ad eccezione delle piccole confezioni, debbono essere chiusi ufficialmente in modo che l'apertura dell'imballaggio comporti il deterioramento del sistema di chiusura e l'impossibilità di ricostituirlo.

Nel caso in cui si debba procedere ad aperture e chiusure successive di imballaggi chiusi ufficialmente, sul cartellino ufficiale deve essere menzionata, oltre la prima, anche l'ultima operazione di chiusura, la data delle medesime e gli organismi che le hanno effettuate.

Art. 9.

Gli imballaggi di sementi della categoria *standard* ed i piccoli imballaggi della categoria « certificata » devono essere chiusi in modo che l'apertura dell'imballaggio comporti il deterioramento del sistema di chiusura e l'impossibilità di ricostituirlo. Ad eccezione delle piccole confezioni, gli imballaggi debbono essere piombati o provvisti di un sistema di chiusura equivalente. L'apposizione dei piombi o l'equivalente sistema di chiusura devono essere effettuati dal responsabile dell'applicazione dei cartellini.

A richiesta degli interessati, per le piccole confezioni delle sementi appartenenti alla categoria « certificata », prodotte in Italia, possono essere rilasciati cartellini ufficiali costituiti anche da cartellini auto-adesivi, aventi dimensioni ridotte rispetto a quelle prescritte nell'allegato n. 1 della presente legge, recanti le seguenti indicazioni:

1) Normativa CEE.

2) Servizio di certificazione, Stato membro o sigla degli stessi.

3) Numero di riferimento del lotto.

4) Categoria.

Per le operazioni di controllo, durante il frazionamento dei lotti di sementi e per il rilascio dei cartellini, ai sensi del precedente comma, sono dovuti i compensi di cui agli articoli 22 e 41 della legge 25 novembre 1971, n. 1096.

Art. 10.

Per ogni specie e categoria di prodotti sementieri di piante erbacee ortive, i requisiti minimi richiesti per la commercializzazione sono quelli indicati nell'allegato n. 6, II, *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065.

Art. 11.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentita la commissione di cui all'articolo 19 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, può autorizzare la certificazione ufficiale e la commercializzazione di sementi di « base » non rispondenti ai requisiti minimi, di cui al precedente articolo 10, per quanto riguarda la facoltà germinativa.

In tal caso il produttore deve garantire una determinata facoltà germinativa che, per la commercializzazione, deve essere indicata nel cartellino, di cui al primo comma dell'articolo 11 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, nel quale deve inoltre essere indicato il numero di riferimento al lotto.

Art. 12.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste può autorizzare la commercializzazione di sementi di selezione di generazioni precedenti alle sementi di « base » a condizione che esse siano state controllate ufficialmente, conformemente alle disposizioni applicabili alla certificazione delle sementi di « base », e siano contenute in imballaggi rispondenti alle disposizioni di cui alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, al relativo regolamento, ed alla presente legge, muniti di cartellino ufficiale conforme all'allegato n. 2 della presente legge.

Art. 13.

Le sementi delle specie elencate all'allegato n. 3 della presente legge, provenienti direttamente da sementi di « base » certificate in Italia e raccolte in un altro Stato delle Comunità europee, od in un Paese terzo, possono essere certificate in Italia se sono state assoggettate, sui loro campi di produzione, ad una ispezione *in loco* per la verifica delle condizioni prescritte ai fini della certificazione, relativa alla coltura, e sempre che, da un esame ufficiale dello Stato italiano, sia accertata la rispondenza dei prodotti sementieri ai requisiti prescritti per le sementi certificate.

Le disposizioni del precedente comma sono altresì applicabili alle sementi certificate provenienti direttamente da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di « base » che rispondono, all'atto di un esame ufficiale, ai requisiti prescritti per le sementi di « base ».

Le sementi delle specie di cui all'allegato n. 3 della presente legge, raccolte in un paese non facente parte delle Comunità europee, e che:

a) per gli esami ufficiali delle varietà, offrono le stesse garanzie degli esami effettuati negli Stati membri;

b) per gli effettuati controlli delle selezioni conservatrici, offrono le stesse garanzie dei controlli effettuati dagli Stati membri;

c) per le eseguite ispezioni in campo soddisfano le condizioni prescritte dalle Comunità europee, e che, pertanto, offrono le stesse garanzie onde assicurarne l'identità, per il contrassegno e per il controllo;

sono, per questi aspetti, equivalenti, alle sementi delle categorie « base », « certificata » o *standard* raccolte all'interno delle Comunità europee.

Il giudizio relativo all'equivalenza di cui al comma precedente è rimesso al competente organo delle Comunità europee o, in base a decisioni dello stesso, demandato al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 14.

Nel caso che il Ministro per l'agricoltura e le foreste, a causa di difficoltà generali temporanee di approvvigionamento, abbia rilasciato, ai sensi dell'articolo 14 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, l'autorizzazione alla commercializzazione, per un periodo determinato, di sementi di una categoria soggetta a requisiti ridotti, il cartellino ufficiale è quello previsto per la categoria corrispondente; in tutti gli altri casi, esso è di colore bruno. In ogni caso sul cartellino deve essere sempre indicato che si tratta di sementi di una categoria soggetta a requisiti ridotti.

Ricorrendo le cause di cui al precedente comma, il Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentita la commissione di cui all'articolo 19 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, può autorizzare, secondo la procedura e nel rispetto degli accordi comunitari, anche la commercializzazione di sementi di « base », « certificata » e *standard* appartenenti a varietà non iscritte né nel «Catalogo delle varietà di specie di ortaggi » delle Comunità europee, né nei « Registri nazionali ».

Art. 15.

I responsabili dell'apposizione dei cartellini relativi alle sementi *standard* devono:

a) informare, a mezzo lettera raccomandata, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste dell'inizio e della fine della loro attività;

b) tenere una contabilità relativa a tutte le partite di sementi *standard*, che deve essere mantenuta a disposizione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per almeno tre anni; tale contabilità deve essere documentata attraverso il registro di carico e scarico conforme all'allegato n. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, in pagine o schede riservate alle sementi *standard;*

c) tenere a disposizione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per almeno due anni a partire dalla ultima registrazione di vendita, un campione testimone delle sementi delle varietà per le quali non è prescritta una selezione conservatrice;

d) prelevare un campione di ciascun lotto destinato alla commercializzazione e tenerlo a disposizione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per almeno due anni.

L'obbligo di cui alla lettera *c*) è applicabile solo ai responsabili che sono nel contempo produttori.

Le operazioni di cui ai precedenti punti *b*) e *d*) sono sottoposte a vigilanza ufficiale, effettuata attraverso sondaggi.

Art. 16.

Qualora in seguito a controlli *a posteriori* effettuati su pianta proveniente da semente certificata o *standard* venga ripetutamente constatata l'insufficiente rispondenza delle sementi di una varietà ai requisiti previsti circa l'identità e la purezza della varietà stessa, il Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentita la commissione di cui all'articolo 19 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, può interamente o parzialmente vietare la commercializzazione di detta varietà al responsabile della commercializzazione stessa, per un determinato periodo.

Il provvedimento adottato in applicazione di quanto sopra potrà essere revocato, non appena abbia a determinarsi, con sufficiente certezza, che le sementi destinate alla commercializzazione risponderanno in futuro ai requisiti di identità e di purezza della varietà.

Art. 17.

Le sementi *standard* delle specie di cui all'allegato n. 3 della presente legge, già confezionate prima dell'entrata in vigore della legge medesima, possono essere vendute o messe altrimenti in commercio entro un anno dalla sua entrata in vigore.

Capo secondo

MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE DA FIORE E DA ORTO

Art. 18.

Per i materiali di moltiplicazione da fiore, ciascuna unità di vendita (collo) può contenere nelle confezioni elementari (sacchetti, scatole, barattoli e simili) prodotti di varietà, specie e generi diversi.

Le confezioni destinate alla vendita (colli composti da confezioni elementari) devono recare le seguenti indicazioni: nome, indirizzo o simbolo d'identificazione dell'imballatore o venditore; la dizione « bulbi (o rizomi o radici tuberose e simili) da fiore ».

Le singole confezioni elementari devono invece contenere soltanto prodotti della stessa specie, della stessa varietà o di diverse varietà, purché siano osservate le norme sulla calibrazione.

Le confezioni elementari devono presentare in caratteri leggibili e indelebili le seguenti indicazioni: nome e indirizzo dell'imballatore o del venditore, o simbolo di identificazione; genere, specie, varietà (*cultivar*) o colore (se i prodotti sono commercializzati secondo la varietà o il colore) o, se necessario, la menzione « miscuglio »; zona di produzione o denominazione nazionale, regionale o locale; numero dei pezzi, categoria di calibrazione, definita con l'indicazione del limite minimo e massimo, per i prodotti per i quali tali limiti sono prescritti dal regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096; trattamenti preparatori quando tali trattamenti hanno avuto luogo.

L'indicazione della zona di produzione o della denominazione nazionale, regionale o locale nonché quella del marchio ufficiale di controllo è facoltativa.

Art. 19.

In deroga a quanto previsto dall'articolo 11 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, bulbi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi da fiore e da orto, esclusi i tuberiseme di patate, destinati alla produzione di fiori e di ortaggi, allo stato di riposo vegetativo, possono essere venduti al diretto consumatore alla rinfusa purché sulle confezioni aperte siano apposte etichette o cartellini, in caratteri ben visibili, con le seguenti indicazioni:

genere;

specie;

varietà (*cultivar*) o colore (se i prodotti sono commercializzati secondo la varietà od il colore) o, se necessaria, la menzione « miscuglio »;

categoria di calibrazione, definita con l'indicazione del limite minimo e massimo per i prodotti per i quali detti limiti sono prescritti dal regolamento d'esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096.

S'intendono in « stato di riposo vegetativo » anche gli organi riproduttivi che hanno già iniziato l'emissione delle radichette o degli apici vegetativi.

Capo terzo

NORME INNOVATIVE ED INTEGRATIVE DELLA LEGGE 25 NOVEMBRE 1971, N. 1096

Art. 20.

I primi quattro commi dell'articolo 2 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, sono sostituiti dai seguenti:

« La produzione a scopo di vendita dei prodotti sementieri è subordinata al possesso di apposita licenza rilasciata dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia dove ha sede lo stabilimento, su parere di una commissione istituita presso l'assessorato regionale dell'agricoltura, o presso l'ufficio che ne abbia assunto le funzioni, competente per territorio.

La commissione è nominata con decreto dell'assessore regionale competente in materia di agricoltura ed è formata:

a) da un funzionario del servizio regionale dell'agricoltura, che la presiede;

b) da un direttore dell'osservatorio per le malattie delle piante, competente per territorio o da un funzionario tecnico dallo stesso designato;

c) da due componenti scelti fra direttori di istituti sperimentali o direttori di sezione degli stessi o fra docenti universitari, rispettivamente, di coltivazioni erbacee ed arboree; i direttori di istituti sperimentali o di sezione degli stessi potranno designare altri funzionari tecnici in loro sostituzione;

d) da due rappresentanti dei produttori di sementi.

La commissione viene integrata, di volta in volta, con la partecipazione di un funzionario dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, o dell'ufficio che ne abbia assunto le funzioni, di due rappresentanti degli imprenditori agricoli non coltivatori, di due rappresentanti degli imprenditori agricoli coltivatori diretti, di un rappresentante delle cooperative agricole di conduzione di terreni, ove esistano, nominati dalle rispettive associazioni di categoria per l'esame delle domande di licenza presentate dalle ditte delle rispettive province.

I componenti della commissione durano in carica tre anni e possono essere confermati ».

Il sesto comma dello stesso articolo è sostituito dal seguente:

« Il rilascio della licenza è subordinato al parere favorevole della commissione medesima, all'accertamento della esecuzione dei lavori progettati, nonché al pagamento della tassa di concessione governativa di lire 10.000 prevista dal n. 86, lettera *b*), della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 ».

Art. 21.

L'articolo 3 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, è sostituito dal seguente:

« Avverso il diniego di rilascio della licenza è ammesso, entro trenta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento il ricorso all'assessorato regionale della agricoltura o all'ufficio che ne abbia assunto le funzioni ».

Art. 22.

L'articolo 5 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, è sostituito dal seguente:

« I produttori di sementi e degli altri materiali indicati al precedente articolo 1 devono tenere, per ciascuno stabilimento, un registro di carico e scarico nel quale devono essere cronologicamente ed analiticamente annotate l'entrata e l'uscita di tutte le partite di prodotti sementieri, distinguendo quelle prodotte direttamente da quelle acquistate.

I produttori di sementi, sotto la loro responsabilità possono sconfezionare e riconfezionare i prodotti sementieri acquistati e questo sia presso lo stabilimento,

che presso magazzini e centri di deposito, purché anche questi siano muniti di regolare licenza di cui all'articolo 2 della presente legge.

Ove trattasi di prodotti sementieri ufficialmente controllati e certificati, la sconfezione, la riconfezione e la ricartellinatura di essi, sono soggette alla vigilanza degli organi ufficiali di controllo previsti dal successivo articolo 21.

Il regolamento di esecuzione della presente legge stabilirà il modello del registro di carico e scarico, nonché le modalità di tenuta del registro stesso ».

Art. 23.

L'articolo 11 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, è sostituito dal seguente:

« Non possono essere venduti, posti in vendita o immessi altrimenti in commercio i prodotti sementieri di cui al precedente articolo 1 se non in partite omogenee, confezionati in involucri od imballaggi chiusi in modo che l'apertura dell'imballaggio comporti il deterioramento del sistema di chiusura e l'impossibilità di ricostituirlo, muniti all'interno ed all'esterno di cartellino del produttore leggibile ed integro recante l'indicazione della ditta e l'eventuale marchio, gli estremi della licenza, il nome della specie, nonché della varietà, dello ecotipo e del tipo consentiti o prescritti dalle norme legislative e regolamentari, l'anno di produzione, la purezza specifica, il peso o la quantità, il riferimento al registro di carico e scarico e, limitatamente al cartellino esterno, la germinabilità con relativa data di determinazione. La germinabilità non è richiesta per i prodotti sementieri di cui al terzo e quarto gruppo del precedente articolo 6.

Le disposizioni di cui la precedente comma non si applicano alle sementi cedute dagli agricoltori alle ditte titolari di licenza ai sensi del precedente articolo 2. Nei confronti di tali sementi nulla è innovato a quanto dispone l'articolo 40 del regio decreto 1° luglio 1926, numero 1361.

Nel caso di miscugli, di cui è ammessa la vendita ai sensi del secondo comma del precedente articolo 10, il cartellino deve altresì indicare il tipo di utilizzazione cui il miscuglio è destinato, nonchè il nome volgare e la percentuale in peso di ciascuna specie e, se identificata, della varietà.

Per i miscugli di cui al precedente articolo 10 deve essere dichiarata la media ponderale fra i singoli componenti il miscuglio, sia per la purezza specifica che per la germinabilità. Resta comunque fermo che:

a) la purezza specifica, non deve essere inferiore alla media ponderale delle percentuali minime determinate per ciascun genere e specie col regolamento di esecuzione della presente legge;

b) le percentuali di germinabilità dei singoli componenti non devono essere inferiori ai minimi fissati dal regolamento di esecuzione della presente legge.

La dichiarazione della germinabilità non è richiesta per i miscugli costituiti esclusivamente dai prodotti sementieri di cui al terzo e quarto gruppo del precedente articolo 6.

Ove trattisi di prodotti sementieri provenienti da colture effettuate in Paesi esteri, il cartellino deve portare anche l'indicazione del Paese in cui è stata eseguita la coltivazione.

Se le sementi e gli altri materiali di moltiplicazione e di riproduzione sono stati assoggettati a trattamenti chimici, l'indicazione di questi dovrà essere apposta sull'involucro e sui cartellini.

Il cartellino esterno va applicato in modo che la sua asportazione non sia possibile senza menomare l'integrità dello stesso o dell'involucro o la chiusura dell'involucro stesso.

E' fatto divieto per i prodotti sementieri di apporre cartellini e indicazioni non previsti dalla legge o dal regolamento; è tuttavia consentito apporre indicazioni relative alle caratteristiche varietali ed agronomiche nonchè all'impiego del prodotto.

In sostituzione dei cartellini di cui al primo comma del presente articolo, le indicazioni di cui ai precedenti commi possono essere apposte sugli involucri con scrittura indelebile.

I cartellini esterni o la scrittura indelebile di cui al precedente comma non sono obbligatori per gli imballaggi trasparenti, quando gli attestati interni riproducano tutte le prescritte indicazioni e siano chiaramente leggibili attraverso l'imballaggio.

E' vietato l'impiego di cartellini previsti dal presente articolo nelle confezioni dei prodotti non destinati alla moltiplicazione o comunque non classificabili, a norma della presente legge, tra i prodotti sementieri.

I miscugli, di cui è ammessa la vendita ai sensi del terzo comma del precedente articolo 10, devono essere contenuti in bustine, sacchetti o altri involucri chiusi, sui quali, con apposito cartellino o con cartellino autoadesivo ovvero con scrittura indelebile, vanno apposte le indicazioni relative alla ditta, nonchè i nomi della specie e, se identificate, delle varietà, il riferimento al registro di carico e scarico, il peso o il numero dei pezzi e i dati riguardanti la germinabilità e la purezza. Per essi non sono applicabili le disposizioni di cui al primo, terzo e sesto comma del presente articolo.

Del pari le disposizioni del primo, terzo e sesto comma non si applicano alle piccole confezioni di sementi e degli altri materiali di moltiplicazione.

Il regolamento di esecuzione della presente legge determinerà, per ogni specie, che cosa debba intendersi per piccola confezione.

A tali piccole confezioni si applicano le norme stabilite per i miscugli dal tredicesimo comma del presente articolo ».

Art. 24.

Il primo comma dell'articolo 12 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, è sostituito dal seguente:

« I prodotti sementieri delle categorie di base e certificata, previste dal precedente articolo 7, non possono essere venduti, posti in vendita o messi altrimenti in commercio se non appartenenti a varietà iscritte nei registri di varietà di cui al successivo articolo 19 od iscritte nel catalogo comune europeo, nei limiti di operatività in esso indicati, e se non siano muniti di uno speciale cartellino ufficiale rilasciato dall'ente incaricato del controllo ed attestante che i prodotti stessi sono stati sottoposti, con esito favorevole, ai controlli prescritti. Per il rilascio del cartellino è dovuto dall'interessato il compenso di cui al successivo articolo 41 ».

Il terzo e quarto comma dello stesso articolo 12 sono sostituiti dai seguenti:

« Sono applicabili le disposizioni dell'ottavo, decimo e undicesimo comma del precedente articolo 11.

L'apposizione del cartellino ufficiale non è obbligatoria per i miscugli e le piccole confezioni di prodotti sementieri previsti nei commi tredicesimo e quattordicesimo del precedente articolo 11 ».

Art. 25.

Dopo il quarto comma dell'articolo 14 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, è aggiunto il seguente comma:

« Ricorrendo le cause di cui sopra, il Ministro per la agricoltura e le foreste può altresì autorizzare, secondo la procedura e nel rispetto degli accordi comunitari, la commercializzazione di materiali sementieri appartenenti a varietà non iscritte nei registri di varietà di cui al successivo articolo 19 nè nei cataloghi di varietà delle Comunità europee ».

Art. 26.

Il comma unico dell'articolo 16 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, è preceduto dai seguenti primo e secondo comma:

« L'importazione di materiali sementieri è subordinata al rilascio preventivo del certificato d'importazione da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste che, con propri provvedimenti e nel rispetto degli accordi comunitari, stabilirà le modalità e le procedure per la richiesta ed il rilascio del certificato medesimo che dovrà avvenire nel termine massimo di tre giorni dalla richiesta.

Copia del certificato di cui al precedente comma sarà inviata all'osservatorio per le malattie delle piante competente per territorio, che, con le modalità che saranno fissate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, comunicherà al medesimo i quantitativi effettivamente importati ».

Art. 27.

Il secondo comma dell'articolo 17 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, è sostituito dal seguente:

« E' fatto obbligo alla ditta importatrice di applicare a detti involucri al momento della loro manipolazione un proprio cartellino con le seguenti indicazioni: nome della ditta fornitrice e della sua sede, nome della ditta importatrice o del rappresentante in Italia della ditta straniera, riferimento al registro di carico e scarico di cui al successivo articolo 18, nonchè le indicazioni prescritte dal precedente articolo 11. E' fatto divieto di apporre cartellini ed indicazioni non previsti dalla legge o dal regolamento. L'importatore è responsabile della rispondenza dei prodotti alle indicazioni del cartellino ».

Allo stesso articolo 17 è aggiunto il seguente ultimo comma:

« In quest'ultimo caso, sul cartellino di cui al quarto comma, devono essere indicate le date della prima e dell'ultima chiusura nonchè gli organi che le hanno effettuate ».

Art. 28.

Il primo comma dell'articolo 19 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, è sostituito dal seguente:

« Il Ministro per l'agricoltura e le foreste può istituire, per ciascuna specie di coltura, registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse ».

Al terzo comma dello stesso articolo 19 dopo le parole: « che la presiede, » sono aggiunte le parole: « da tre tecnici designati dalle regioni, ».

Il quarto comma dello stesso articolo 19 è sostituito dal seguente:

« La commissione, ai fini dell'iscrizione, deve accertare che ogni varietà si distingua per uno o più caratteri importanti dalle altre varietà iscritte e che essa sia sufficientemente omogenea e stabile nei suoi caratteri essenziali e che abbia un valore agronomico e di utilizzazione soddisfacente. Per gli adempimenti da compiere ai fini anzidetti sono dovuti i compensi di cui al successivo articolo 41 ».

L'ultimo comma del medesimo articolo 19 è sostituito dal seguente:

« Per le varietà iscritte d'ufficio ai sensi del precedente quinto comma le tasse di cui sopra non sono dovute ».

Art. 29.

All'articolo 21 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Il personale di cui al precedente comma, durante l'espletamento delle funzioni affidategli, riveste la qualifica di pubblico ufficiale ».

Art. 30.

L'articolo 26 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, è sostituito dal seguente:

« E' istituito, con sede in Roma, l'istituto dei registri di varietà di prodotti sementieri con il compito di effettuare le prove ai fini dell'iscrizione delle varietà nei registri, controllare la conservazione in purezza delle varietà iscritte e curare la tenuta dei registri medesimi.

L'istituto, sottoposto alla tutela e vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, svolge anche tutti gli altri compiti che possono essergli affidati dal Ministero medesimo ».

Art. 31.

Il primo ed il secondo comma dell'articolo 27 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, sono sostituiti dai seguenti:

« Con decreto del Presidente della Repubblica sarà approvato lo statuto dell'istituto di cui al precedente articolo. Tale statuto disporrà, tra l'altro, in merito alla nomina del direttore, le cui funzioni potranno essere disimpegnate anche da un funzionario con qualifica non inferiore a primo dirigente appartenente ai ruoli tecnici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste da collocarsi in posizione di fuori ruolo.

Per le esigenze derivanti dall'applicazione della presente legge, presso l'istituto può essere destinato a prestare servizio, in posizione di distacco, personale appartenente ai ruoli di cui alle tabelle V e X della legge 15 dicembre 1961, n. 1304, ed alle tabelle I, II, III e IV allegate alla legge 13 maggio 1966, n. 303, escluso il contingente di posti riservato per le esigenze dell'AIMA ».

Art. 32.

Il primo comma dell'articolo 28 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, è sostituito dal seguente:

« Presso l'istituto dei registri di varietà dei prodotti sementieri è costituito un comitato tecnico-scientifico che esercita funzioni di consulenza per l'attività dell'istituto medesimo ».

Al secondo comma dell'articolo 28 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, sono aggiunte le parole: « tre tecnici agricoli delle regioni ».

Il terzo, il quarto e il quinto comma dello stesso articolo 28 sono sostituiti dai seguenti:

« I rappresentanti degli istituti sperimentali sono nominati con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentiti i direttori degli istituti medesimi, e durano in carica tre anni.

Le funzioni di segretario del comitato tecnico-scientifico saranno svolte da un funzionario dell'istituto dei registri di varietà dei prodotti sementieri.

Il rimborso delle spese di viaggio dei componenti il comitato tecnico-scientifico e la diaria corrispondente alla loro qualifica sono a carico del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ».

Art. 33.

Gli incaricati della vigilanza, di cui al secondo comma dell'articolo 30 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, sono considerati a tutti gli effetti agenti o ufficiali di polizia giudiziaria.

Art. 34.

Il primo comma dell'articolo 33 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, è sostituito dal seguente:

« Chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio prodotti sementieri non rispondenti ai requisiti stabiliti, o non rispondenti a quelli indicati sulla merce o pone in vendita miscugli in casi non consentiti ovvero pone in commercio prodotti importati in confezioni non originali o riconfezionati senza l'osservanza delle disposizioni di cui agli ultimi tre commi del precedente articolo 17, è punito con la multa stabilita in misura proporzionale di L. 20.000 per ogni quintale o frazione di quintale di prodotti sementieri e comunque per un importo non inferiore a L. 100.000, salvo che il fatto costituisca più grave reato ».

Art. 35.

L'ultimo comma dell'articolo 36 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, è sostituito dal seguente:

« L'autorizzazione, concessa in base alla legge 18 giugno 1931, n. 987, viene sostituita, limitatamente allo stabilimento di produzione, dalla licenza di cui al precedente articolo 2, e perde la sua validità dopo tre mesi dalla notifica di rifiuto di accoglimento della domanda prevista dal comma precedente ».

Art. 36.

L'articolo 37 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, è sostituito dal seguente:

« In deroga alle disposizioni contenute nella presente legge il Ministro per l'agricoltura e le foreste, a richiesta degli interessati, può autorizzare i costitutori, o i loro aventi causa, a porre in circolazione materiali sementieri nazionali o ad introdurre e a porre in circolazione nel territorio nazionale prodotti sementieri destinati alla produzione di sementi di base; può inoltre, sentiti gli organi scientifici competenti, rilasciare la stessa autorizzazione per limitati quantitativi di prodotti sementieri destinati a fini scientifici, sperimentali e di miglioramento genetico.

I materiali sementieri di cui al presente articolo non possono essere posti in vendita e devono circolare in involucri chiusi e muniti di un cartellino, o di scrittura indelebile posta sull'involucro, recante la dicitura "materiale sementiero non destinato alla vendita" seguita dagli estremi dell'autorizzazione ministeriale, nonchè dall'indicazione del titolare della stessa azienda agricola destinataria ».

Art. 37.

Il Governo è delegato ad emanare entro 2 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge decreti aventi valore di legge ordinaria per recepire le modifiche che potranno essere apportate alle direttive del consiglio delle Comunità europee in vigore, limitatamente alle specie ed alle varietà delle sementi.

Art. 38.

Per quanto non in contrasto con la presente legge od in essa non contemplato, restano in vigore le norme della legge 25 novembre 1971, n. 1096, e del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065.

Art. 39.

Le norme della presente legge valgono fino alla entrata in vigore delle norme che le regioni emaneranno a seguito dei decreti delegati di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382.

Art. 40.

La presente legge entra in vigore trenta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 aprile 1976

LEONE

MORO — MARCORA — STAMMATI — DONAT-CATTIN — DE MITA

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

ALLEGATO 1

CARTELLINO UFFICIALE (articolo 3)

per le sementi di base e le sementi certificate

a) Indicazioni prescritte:

1) Normativa CEE;
2) Servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi;
3) Mese ed anno della chiusura ufficiale;
4) Numero di riferimento del lotto;
5) Specie;
6) Varietà;
7) Categoria;
8) Paese di produzione;
9) Peso netto o lordo dichiarato o numero dichiarato dei semi.

b) Le dimensioni minime ammesse del cartellino sono: millimetri 110 × 67.

N. B. — E' sufficiente che il cartellino ufficiale per l'interno delle confezioni rechi soltanto le indicazioni di cui alla lettera *a)* numeri 4, 5 e 6.

ALLEGATO 2

CARTELLINO DEL PRODUTTORE (articolo 3)
per le sementi standard
e i piccoli imballaggi della categoria «sementi certificate»

a) Indicazioni prescritte:

1) Normativa CEE;
2) Nome e indirizzo del responsabile dell'apposizione del cartellino o suo marchio d'identificazione;
3) Mese ed anno della chiusura; per i piccoli imballaggi, anno della chiusura;
4) Specie;
5) Varietà;
6) Categoria;
7) Numero di riferimento del responsabile dell'apposizione del cartellino (per le sementi *standard*);
8) Numero di riferimento al lotto certificato (per i piccoli imballaggi di sementi della categoria «certificata»);
9) Paese di produzione (esclusi i piccoli imballaggi);
10) Peso netto o lordo dichiarato, o numero dei semi dichiarato (esclusi i piccoli imballaggi fino a 500 gr);
11) Le indicazioni prescritte dall'articolo 13 del regolamento di applicazione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, non previste ai punti precedenti;

b) Le dimensioni minime ammesse del cartellino sono (esclusi i piccoli imballaggi): mm 110 × 67.

Cartellino ufficiale per sementi di generazioni precedenti a quelle di «base» (articolo 12).

a) Indicazioni prescritte:

1) Normativa CEE;
2) Servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi;
3) Numero di riferimento del lotto;
4) Specie;
5) Varietà;
6) La dicitura «sementi pre-base»;
7) Numero delle generazioni precedenti alle sementi della categoria «sementi certificate».

b) Le dimensioni minime ammesse del cartellino sono: millimetri 110 × 67.

ALLEGATO 3

ELENCO DELLE SPECIE DI PIANTE ORTICOLE PER LE QUALI L'ISTITUZIONE DEI «REGISTRI DI VARIETA'» E' OBBLIGATORIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DELLA PRESENTE LEGGE.

Allium cepa L.	Cipolla
Allium porrum L.	Porro
Anthriscus cerefolium Hoffm.	Cerfoglio
Apium graveolens L.	Sedano
Asparagus officinalis L.	Asparago
Beta vulgaris L. var. *cycla (L.) Ulrich*	Bietola da coste
Beta vulgaris L. var. *esculenta L.*	Bietola da orto
Brassica oleracea L. var. *acephala DC. subvar. laciniata L.*	Cavolo laciniato
Brassica oleracea L. convar. *botrytis (L.) Alef. var. botrytis*	Cavolfiore
Brassica oleracea L. convar. *botrytis (L.) Alef. var. italica Plenck*	Cavolo broccolo
Brassica oleracea L. var. *bullata subvar. gemmifera DC.*	Cavolo di Bruxelles
Brassica oleracea L. var. *bullata DC e var. sabauda L.*	Cavolo verza
Brassica oleracea L. var. *capitata L. f. alba DC.*	Cavolo cappuccio bianco
Brassica oleracea L. var. *capitata L. f. rubra (L.) Thell*	Cavolo cappuccio rosso
Brassica oleracea L. var. *gongylodes L.*	Cavolo rapa
Brassica rapa L. var. *rapa (L.) Thell*	Rapa primaverile Rapa autunnale
Capsicum annuum L.	Peperone
Cichorium endivia L.	Indivia riccia e scarola
Cichorium intybus L. var. *foliosum Bisch.*	Cicoria
Citrullus vulgaris L.	Anguria
Cucumis melo L.	Melone
Cucumis sativus L.	Cetriolo - cetriolino
Cucurbita pepo L.	Zucchino
Daucus carota L. ssp. *sativus (Hoffm.) Hayek*	Carota
Foeniculum vulgare P. Mill.	Finocchio
Lactuca sativa L.	Lattuga
Petroselinum hortense Hoffm.	Prezzemolo
Phaseolus coccineus L.	Fagiolo di Spagna
Phaseolus vulgaris L.	Fagiolo
Pisum sativum L. (escl. *P. arvense L.*)	Pisello
Raphanus sativus L.	Ravanello
Scorzonera hispanica L.	Scorzonera
Solanum lycopersicum L. (*Lycopersicum esculentum Mill.*)	Pomodoro
Solanum melongena L.	Melanzana
Spinacia oleracea L.	Spinacio
Valerianella Locusta (L.) *Betcke* (*v. olitoria Polt.*)	Valeriana
Vicia faba major L.	Fava da orto

ALLEGATO 4

CONDIZIONI ALLE QUALI DEVONO SODDISFARE LE COLTURE AI FINI DELLA CERTIFICAZIONE

Ai fini della certificazione ufficiale, le condizioni cui debbono sottostare le colture sono le seguenti:

a) devono presentare identità e purezza varietale in grado sufficiente;

b) le colture delle sementi di base devono essere assoggettate ad almeno una ispezione ufficiale in campo; per le sementi della categoria certificata si deve procedere ad almeno una ispezione in campo, controllata ufficialmente mediante sondaggi su non meno del 20 per cento delle colture di ogni singola specie;

c) lo stato colturale del campo di produzione nonché lo stato di sviluppo della coltura devono consentire un controllo sufficiente dell'identità e della purezza varietale nonché dello stato sanitario;

d) le distanze minime fra le colture vicine che possano determinare una impollinazione estranea indesiderabile, devono essere le seguenti:

A) specie di Beta e Brassica:

1) rispetto a fonti di polline estraneo che può provocare una notevole degradazione delle varietà della specie di Beta e Brassica:

a) per le sementi di base . . . . m 1.000
b) per le sementi certificate . . . . m 600

2) rispetto ad altre fonti di polline estraneo che può incrociarsi con varietà delle specie Beta e Brassica:

a) per le sementi di base . . . . m 500
b) per le sementi certificate . . . . . . m 300

B) altre specie:

1) rispetto a fonti di polline estraneo che può provocare una notevole degradazione di varietà di altre specie risultanti da impollinazione incrociata:

a) per le sementi di base . . . . m 500
b) per le sementi certificate . . . . . . m 300

2) rispetto ad altre fonti di polline estraneo che può incrociarsi con varietà di altre specie risultanti da impollinazione incrociata:

a) per le sementi di base . . . . m 300
b) per le sementi certificate . . . . m 100

Tali distanze possono essere osservate se esiste una protezione sufficiente contro qualsiasi impollinazione estranea indesiderabile;

e) la presenza di malattia e di organismi nocivi che riducano il valore di utilizzazione delle sementi è tollerata soltanto nella misura più limitata possibile.

LEGGE 29 aprile 1976, n. **196**.

Attuazione dell'accordo di cooperazione economica con la Tunisia per la clausola di acquisto di olio di oliva.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In relazione ad esigenze connesse alla conclusione di un nuovo accordo di pesca con la Tunisia, l'AIMA è autorizzata all'acquisto di 20 mila tonnellate di olio di oliva originario e proveniente dalla Tunisia al prezzo netto reso CIF porti italiani determinato sulla base del prezzo di intervento comunitario in vigore al 1° novembre 1975 e riferito alla qualità normale comunitaria (qualità *standard*).

Art. 2.

L'AIMA curerà lo stoccaggio della sopraindicata quantità in deposito doganale allo stato estero.

Al fine di evitare turbative sul mercato interno la partita di olio in questione sarà collocata al di fuori del mercato comunitario. La sua destinazione sarà determinata con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro, sentiti gli organi comunitari competenti.

Art. 3.

Alle operazioni previste dalla presente legge si applicano le disposizioni della legge 31 marzo 1971, n. 144, sul finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'AIMA.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 aprile 1976

LEONE

MORO — GIOIA — RUMOR — COLOMBO — MARCORA — DE MITA

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO

LEGGE 30 aprile 1976, n. **197**.

Disciplina dei concorsi per trasferimento dei notai.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Concorso per trasferimento

I posti notarili vacanti vengono messi a concorso per titoli fra notai in esercizio, entro tre mesi dalla data della vacanza, mediante avviso da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia.

I concorrenti devono far pervenire al Ministero, entro sessanta giorni da tale pubblicazione, la domanda, i documenti utili ai fini della decisione del concorso e la quietanza comprovante il versamento presso un archivio notarile distrettuale della tassa di L. 5.000 per ciascun posto richiesto.

Il trasferimento è disposto, a norma degli articoli seguenti, con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Il decreto può essere revocato, entro sei mesi dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, per gravi e comprovati motivi sopravvenuti.

In caso di revoca i posti sono assegnati agli altri concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria del concorso, che dichiarino di consentire.

Art. 2.

Iscrizione d'ufficio - Esclusione dal concorso

I notai dei posti soppressi, dopo il decorso di due anni dalla soppressione del posto, e i notai che, a norma dell'articolo 5, sono stati trasferiti in soprannumero al capoluogo, sono iscritti d'ufficio a tutti i concorsi di trasferimento per posti vacanti nella circoscrizione del tribunale in cui è compresa la sede soppressa.

Sono esclusi dal concorso gli aspiranti che abbiano conseguito, a loro richiesta, un trasferimento nel biennio precedente alla data di pubblicazione dell'avviso di concorso. L'esclusione non ha luogo nel caso in cui non vi siano altri concorrenti.

Art. 3.

Titoli per il trasferimento

I titoli da valutarsi nei concorsi per il trasferimento dei notai, salvo il disposto dell'articolo 6, sono i seguenti:

1) l'anzianità effettiva di esercizio delle funzioni notarili, in ragione di un punto per ciascun anno e di un quarto di punto per ciascun trimestre o frazione superiore alla metà, fino al massimo di quindici punti;

2) il risultato dell'esame di concorso per la nomina, in ragione di dieci punti per il minimo di duecentodieci trecentesimi e di un decimo di punto per ogni trecentesimo in più, ovvero il risultato del concorso per titoli, in ragione di dieci punti; con l'ulteriore aumento in ogni caso di due punti per l'idoneità conseguita in altro concorso per esame;

3) l'esercizio delle funzioni notarili da parte di non iscritto all'albo, o come coadiutore a norma dell'articolo 45 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, ovvero come temporaneamente autorizzato a norma dell'articolo 6 della legge stessa, in ragione di mezzo punto per ciascun anno, fino ad un massimo di tre punti; l'eventuale cumulo con il punteggio previsto al numero 1) non può comunque eccedere il massimo di quindici punti;

4) la condizione di ex combattente, partigiano, mutilato ed invalido di guerra, insignito di decorazione al valor militare, vittima civile di guerra, orfano o vedovo di guerra o per cause di guerra, profugo per l'applicazione del trattato di pace, perseguitato politico e razziale e categorie equiparate, anche se, all'epoca del servizio militare o degli avvenimenti cui si fa riferimento, non era stata ancora conseguita la idoneità all'esercizio del notariato, in ragione di cinque punti;

5) l'insegnamento per almeno un biennio nelle scuole di notariato riconosciute dal Consiglio nazionale del notariato, in ragione di mezzo punto per ogni biennio con un massimo di due punti;

6) l'insegnamento, per almeno un biennio, di materie giuridiche, economiche e finanziarie nelle università o negli istituti superiori assimilati, in ragione di mezzo

punto per ogni biennio non cumulabile con i punti di cui al numero 5), con un massimo di tre punti;

7) la libera docenza universitaria in materie giuridiche, economiche o finanziarie, in ragione di un punto non cumulabile con i punti di cui ai numeri 5) e 6);

8) le pubblicazioni in materia di notariato o di altre discipline giuridiche, economiche e finanziarie, valutabili sino a due punti a giudizio motivato della commissione di cui all'articolo 7; l'eventuale cumulo con i punti di cui ai numeri 5), 6) e 7) non può eccedere il massimo di quattro punti;

9) l'esercizio di funzioni giudiziarie onorarie per almeno un biennio, in ragione di un punto;

10) l'esercizio di funzioni giudiziarie di ruolo per almeno un anno, l'esercizio effettivo della professione di avvocato e di procuratore per almeno un anno, il servizio di ruolo prestato con funzioni direttive negli archivi notarili per almeno un anno, in ragione di un punto per ogni anno di servizio, con il massimo di due punti; l'eventuale cumulo con il punteggio previsto al numero 1) non potrà comunque eccedere il massimo di quindici punti;

11) l'operosità e la condotta professionale, anche con riferimento ai precedenti penali e disciplinari, valutabili fino a tre punti, da comprovarsi anche attraverso attestazione rilasciata dai consigli distrettuali competenti.

Art. 4.

Titoli di preferenza

Ove risulti parità di punteggio, la preferenza è determinata tenendosi conto dei seguenti elementi:

1) la maggiore permanenza nell'ultima sede; nella ipotesi che vi sia stato trasferimento d'ufficio, il periodo si computa dall'ultima assegnazione su domanda;

2) l'aver esercitato funzioni notarili come coadiutore a norma dell'articolo 45 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, ovvero come temporaneamente autorizzato a norma dell'articolo 6 della legge stessa, nel distretto notarile nel quale è il posto da conferire;

3) la partecipazione attiva a congressi notarili nazionali ed internazionali;

4) l'aver ricoperto cariche negli organi del notariato per almeno un biennio;

5) la situazione di famiglia;

6) la precedente residenza per almeno cinque anni o il precedente esercizio notarile per almeno due anni nel distretto notarile nel quale è il posto da conferire.

Art. 5.

Trasferimento per modificazione di circoscrizioni

In ogni ipotesi di modificazione di circoscrizione, ove le sedi notarili di un distretto risultino assegnate a più distretti, i notai del distretto precedente possono chiedere al Ministro per la grazia e giustizia di essere trasferiti, temporaneamente, in soprannumero, dal distretto in cui è compresa la loro sede al capoluogo di altro distretto, al quale sono state aggregate o sono rimaste assegnate sedi del distretto precedente. La domanda deve essere presentata entro il termine perentorio di quaranta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento modificativo della circoscrizione.

I notai che chiedono il trasferimento devono dimostrare di aver ricevuto, nel periodo di sei mesi anteriore al provvedimento modificativo, almeno un quinto degli atti iscritti a repertorio, nel territorio assegnato al distretto al quale aspirano.

I trasferimenti previsti nel presente articolo non possono superare il terzo del numero dei posti assegnati al distretto per il quale i trasferimenti stessi sono stati richiesti. La preferenza fra gli aspiranti è determinata dal maggior numero della quota di atti prevista nel comma secondo e, a parità, dall'anzianità di esercizio nel distretto precedente.

Art. 6.

Precedenza nei concorsi per trasferimento

Nei concorsi per trasferimento in sedi di un distretto in cui vi siano notai in soprannumero per soppressione di posti o per trasferimento al capoluogo, è data la precedenza, su ogni altro aspirante, ai notai in esercizio nel distretto medesimo. A parità di condizioni, la preferenza spetta ai notai in soprannumero e, fra questi, ai titolari di posti soppressi.

Entro un triennio dall'attuazione del provvedimento modificativo della circoscrizione i notai, che non hanno ottenuto il trasferimento in soprannumero perché non si sono verificate le condizioni previste nei commi secondo e terzo dell'articolo precedente, sono equiparati ai notai che hanno conseguito tale trasferimento agli effetti dei concorsi contemplati nel primo comma del presente articolo.

Nei concorsi di trasferimento a sede di nuova istituzione, già aggregata ad altra sede, è data la precedenza, su ogni altro aspirante, al notaio titolare della sede cui quella messa a concorso era aggregata il quale abbia prestato in quest'ultima la sua obbligatoria assistenza.

Art. 7.

Commissione e norme procedurali per i concorsi di trasferimento

Con decreto del Ministro per la grazia e giustizia è nominata una commissione per l'esame dei titoli nei concorsi di trasferimento dei notai in esercizio.

La commissione è presieduta dal Ministro o da un suo delegato ed è composta dal direttore dell'ufficio del notariato del Ministero di grazia e giustizia e, quale supplente, da un altro magistrato della direzione generale degli affari civili e delle libere professioni del medesimo Ministero, e da due notai in esercizio, di cui uno effettivo e uno supplente, designati ogni due anni dal Consiglio nazionale del notariato.

Funzionari addetti all'ufficio del notariato, nel numero ritenuto necessario, disimpegnano le funzioni di segretario.

Per ciascun concorso la commissione, entro novanta giorni dalla pubblicazione di cui al primo comma dello articolo 1, redige una relazione formando la graduatoria dei concorrenti con designazione dei vincitori.

La graduatoria è approvata con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Ciascun concorrente, dopo la decisione del concorso, può prendere visione della relazione ed ottenerne copia a sue spese, previo versamento del relativo importo presso un archivio notarile ed esibizione della relativa quietanza.

Il notaio che risulta vincitore di più concorsi deve optare per la sede preferita entro novanta giorni dalla decisione del primo concorso al quale ha partecipato. Le sedi rinunciate vengono assegnate agli altri concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria del relativo concorso.

Art. 8.
Esclusione dal concorso per condanna penale o provvedimento disciplinare

La commissione può escludere dal concorso per trasferimento i notai che, nei cinque anni precedenti, abbiano riportato condanne per delitto non colposo o provvedimento disciplinare di sospensione.

Art. 9.
Nuovo concorso

E' in facoltà del Ministro per la grazia e giustizia mettere nuovamente a concorso posti di notaio vacanti, ai quali non siano stati trasferiti notai in esercizio.

Art. 10.
Modifica dell'articolo 30 della legge 16 febbraio 1913, n. 89

Il primo comma dell'articolo 30 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è sostituito dal seguente:

« Il notaio decade dalla nomina se, nel termine di cui all'articolo 24, non assume l'esercizio delle sue funzioni e non adempie agli obblighi stabiliti negli articoli 18 e 24. La disposizione non si applica al caso di trasferimento di notaio in esercizio, il quale, con lo scadere dei termini stabiliti, decade dalla nomina nella nuova sede ma conserva il diritto a svolgere le sue funzioni nel luogo della precedente residenza. A seguito della predetta decadenza la sede messa a concorso è assegnata agli altri concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria del concorso stesso ».

Art. 11.
Disposizione finale e norma transitoria

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La disposizione dell'articolo 10 è applicabile anche alle controversie pendenti a tale data.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 aprile 1976

LEONE

MORO — BONIFACIO

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO

LEGGE 30 aprile 1976, n. **198**.

Aumento del fondo di rotazione per iniziative economiche a Trieste e Gorizia di cui alla legge 18 dicembre 1955, n. 908.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzato l'ulteriore conferimento della somma di 100 miliardi di lire a favore del fondo di rotazione per iniziative economiche a Trieste e nella provincia di Gorizia, di cui all'articolo 1 della legge 18 ottobre 1955, n. 908, e successive modificazioni ed integrazioni, ripartita in quattro annualità di lire 25 miliardi a decorrere dall'esercizio 1976.

Art. 2.

La somma conferita ai sensi dell'articolo precedente dovrà costituire, nell'ambito del fondo di rotazione, una gestione separata, sia per l'erogazione che per i rientri dei mutui da concedere a valere sulle disponibilità del nuovo conferimento.

Le somme di cui al precedente comma dovranno essere prioritariamente destinate ad iniziative da realizzarsi da piccole e medie imprese anche a carattere artigianale.

Le somme affluite alla gestione separata di cui al primo comma per quote di ammortamento, per capitale ed interesse, per altri interessi di qualsiasi natura, nonchè per recuperi ed estinzione anticipata dei mutui, potranno essere destinate a promuovere iniziative economiche in tutto il territorio della regione Friuli-Venezia Giulia con le modalità e le prescrizioni della legge 23 gennaio 1970, n. 8.

Art. 3.

In via eccezionale, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il fondo di rotazione per iniziative economiche nelle province di Trieste e Gorizia costituito con legge 18 ottobre 1955, n. 908, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato a concedere, entro il limite complessivo di lire 10 miliardi, alle imprese che hanno realizzato iniziative industriali con il concorso di finanziamenti concessi per un importo inferiore al 60 per cento della relativa spesa ai sensi delle richiamate leggi e che siano in corso di ammortamento all'epoca dell'entrata in vigore della presente legge, ulteriori finanziamenti per la formazione di scorte di materie prime, di semi-lavorati e di prodotti finiti che si rendano necessarie in relazione alle caratteristiche ed alla natura della produzione.

I finanziamenti di cui al precedente comma, di durata non eccedente i cinque anni, non possono superare, fermo il limite di cui all'articolo 2 della legge 12 marzo 1968, n. 462, la misura del 40 per cento della spesa necessaria per le scorte e possono essere concessi a condizione che l'impresa richiedente risulti in attività ininterrottamente dall'avvio produttivo, non si trovi in stato di liquidazione e non abbia in corso procedimenti concorsuali.

Art. 4.

Sui finanziamenti previsti dall'articolo 2 della presente legge è richiesto, per importi superiori a 3 miliardi di lire, il parere della regione Friuli-Venezia Giulia circa la conformità delle iniziative ai programmi di sviluppo economico della regione stessa. Tale parere costituisce condizione di ammissibilità al finanziamento.

Art. 5.

L'articolo 6 della legge 23 gennaio 1970, n. 8, è sostituito dal seguente:

« Il comitato di gestione del fondo di cui all'articolo 4 della legge 18 ottobre 1955, n. 908, è integrato con tre membri designati dal consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia, di cui uno in rappresentanza delle minoranze.

Il comitato di gestione è tenuto a trasmettere alla regione una relazione annuale sull'attività del fondo ».

Art. 6.

All'onere di lire 25 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1976 si farà fronte con riduzione per corrispondente importo del capitolo 9001

dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 aprile 1976

LEONE

MORO — COLOMBO — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO

LEGGE 5 maggio 1976, n. **199**.

Proroga del termine per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine stabilito dagli articoli 1 e 3 della legge 3 aprile 1974, n. 108, contenente delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale, è prorogato di un anno.

Art. 2.

L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della citata legge n. 108 è elevata, a decorrere dall'anno finanziario 1976, a lire 30 milioni annui.

Al maggior onere di lire 15 milioni derivante dalla attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1976, si provvede mediante riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 maggio 1976

LEONE

MORO — BONIFACIO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 1976, n. **200**.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Giuseppe lavoratore, in Latiano.

N. 200. Decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Giuseppe lavoratore, in Latiano (Brindisi).

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *maggio* 1976
Atti di Governo, registro n. 5, *foglio n.* 69

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 1976, n. **201**.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa di S. Antonio di Padova, in Cesena.

N. 201. Decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa di S. Antonio di Padova, in frazione Borello del comune di Cesena (Forlì).

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *maggio* 1976
Atti di Governo, registro n. 5, *foglio n.* 68

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1976.

Modificazione allo statuto della Cassa di risparmio di Biella.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Biella, con sede in Biella (Vercelli), approvato con proprio decreto 28 dicembre 1968 e modificato con decreti 16 dicembre 1970, 16 ottobre 1972 e 11 agosto 1975;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 2 gennaio 1976;

Vista la delibera di massima approvata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio in data 30 ottobre 1975, riguardante la modifica dell'art. 49 dello statuto-tipo delle casse di risparmio;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

E' approvata la modifica dell'art. 40 dello statuto della Cassa di risparmio di Biella, con sede in Biella (Vercelli), in conformità al seguente testo:

« Le operazioni creditizie effettuabili dalla Cassa ai sensi del precedente art. 39 debbono essere assistite integralmente dall'obbligazione di almeno due nominativi (enti, società o privati) di notoria ed indiscussa solvibilità o, in luogo della seconda obbligazione, da una o più delle garanzie indicate nel presente statuto, con le modalità in esso fissate.

Per quanto concerne il limite di fido concedibile ad uno stesso obbligato, si applicano le disposizioni di carattere generale emanate in materia dall'organo di vigilanza ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° aprile 1976

Il Ministro: COLOMBO

(4825)

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1976.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Ipnolan » della ditta Jamco laboratori farmaceutici S.r.l., in Roma. (Decreto di revoca n. 4760/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 30 dicembre 1972 con il quale vennero registrate ai numeri 19466 e 19466/*A* rispettivamente la specialità medicinale denominata « Ipnolan » (distributori da 4 e 6 compresse e flacone da 20 compresse) e la relativa categoria supposte (10 supposte) a nome della ditta Jamco laboratori farmaceutici S.r.l., con sede in Roma, via Luigi Luzzatti, 13/*A*, preparate nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Visto il decreto n. 4391/R in data 19 aprile 1974 con il quale venne revocata, in seguito a rinuncia, la sola confezione distributore da 4 compresse della specialità medicinale suddetta;

Considerato che la specialità medicinale e la relativa categoria suddette, a base di metaqualone, alla luce delle nuove conoscenze scientifiche, sono da ritenersi terapeuticamente superate;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Accertato che la ditta interessata non ha prodotto controdeduzioni in proposito;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Ipnolan », nelle confezioni distributore da 6 compresse e flacone da 20 compresse, nonchè della relativa categoria supposte, registrate rispettivamente ai numeri 19466 e 19466/*A*, in data 30 dicembre 1972, a nome della ditta Jamco laboratori farmaceutici S.r.l. di Roma.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 aprile 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(4864)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1976.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Baby sud, in Caiazzo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 6 giugno 1975 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Baby sud, con sede in Caiazzo (Caserta), con effetto dal 10 marzo 1975;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Baby sud, con sede in Caiazzo (Caserta), è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 aprile 1976

Il Ministro: TOROS

(5382)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1976.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Baby sud, in Caiazzo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 6 giugno 1975 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Baby sud, con sede in Caiazzo (Caserta), con effetto dal 10 marzo 1975;

Visto il decreto ministeriale 24 aprile 1976 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Baby sud, con sede in Caiazzo (Caserta), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 aprile 1976

Il Ministro: Toros

(5383)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1976.

Ricostituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Friuli-Venezia Giulia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo all'istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 1° luglio 1971, con il quale è stato costituito il comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Friuli-Venezia Giulia;

Ritenuto che per decorso quadriennio di durata in carica si rende necessario procedere alla ricostituzione del comitato;

Considerato che, ai sensi del terzo comma del precitato art. 33, i rappresentanti dei lavoratori dipendenti e dei datori di lavoro debbono essere designati, rispettivamente, dalle confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, e dalle organizzazioni sindacali nazionali di settore dei datori di lavoro più rappresentative;

che le confederazioni sindacali a carattere nazionale dei lavoratori dipendenti rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro sono: la Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL), la Confederazione italiana sindacati lavoratori (CISL), l'Unione italiana del lavoro (UIL), la Confederazione italiana sindacati nazionali lavoratori (CISNAL) e la Confederazione italiana dirigenti di azienda (CIDA), e che, in quanto tali, sono state interpellate;

che sono state interpellate le organizzazioni sindacali sopra citate e le seguenti organizzazioni sindacali nazionali di settore dei datori di lavoro:

Confederazione generale dell'industria italiana (CGII);

Confederazione generale dell'agricoltura italiana (CGAI);

Confederazione generale italiana del commercio e del turismo (CGICT);

Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA);

Associazione sindacale fra le aziende del credito (ASAC);

Associazione sindacale Intersind;

Confederazione italiana della piccola e media industria;

Considerato che per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle predette organizzazioni occorre prestabilire, in via preventiva, i criteri di valutazione;

che detti criteri vengono individuati nei seguenti:

1) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali;

2) partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti collettivi di lavoro;

3) partecipazione alla risoluzione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro;

che dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative compiute alla stregua degli indicati criteri risultano, nella regione Friuli-Venezia Giulia, maggiormente rappresentative le seguenti organizzazioni sindacali:

Per i lavoratori dipendenti:

Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL);

Confederazione italiana sindacati lavoratori (CISL);

Unione italiana del lavoro (UIL);

Confederazione italiana sindacati nazionali lavoratori (CISNAL);

Per i datori di lavoro:

Confederazione generale dell'industria italiana (CGII);

Confederazione generale dell'agricoltura italiana (CGAI);

Confederazione generale italiana del commercio e del turismo (CGICT);

Associazione sindacale fra le aziende del credito (ASAC);

Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA);

Viste le designazioni effettuate dalle competenti organizzazioni sindacali e dalle amministrazioni interessate;

Decreta:

Il comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Friuli-Venezia Giulia è così composto:

Paolini rag. Paolo, Casonato Felice, Zaves Mario, Franco Raffaele e Bencioli Lucio, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti dell'industria;

Tulisso Giorgio, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti dell'agricoltura;

Ludovisi Francesco e Zucchini Renato, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti del commercio e attività affini;

Balbusso Luigi, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti del credito e assicurazione;

Zoratto cav. uff. Adone, in rappresentanza dei datori di lavoro dell'industria;

Fantechi dott. Piero, in rappresentanza dei datori di lavoro dell'agricoltura;

Puppi comm. Ervino, in rappresentanza dei datori di lavoro del commercio e attività affini;

Fontanini rag. Mario, in rappresentanza dei datori di lavoro del credito e assicurazione;

Sbuelz dott. Luciano e Alviani dott. Giovanni, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Alfano D'Andrea dott. Filippo, dirigente superiore e Fama dott. Francesco, primo dirigente, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Visintin Marino, direttore superiore, dirigente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale con voto consultivo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 aprile 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

(5385)

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1976.

Proroga dei termini concernenti la revisione sui fogli illustrativi inclusi nella confezione delle specialità medicinali.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto 29 ottobre 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 13 novembre 1975 e la circolare esplicativa n. 106/75 concernenti la revisione sui fogli illustrativi inclusi nella confezione delle specialità medicinali;

Viste le numerose domande presentate dalle ditte interessate dirette ad ottenere una proroga al termine di sei mesi prescritto con il primo comma, art. 1, del decreto succitato;

Considerato che sono emerse obiettive difficoltà nel reperimento dei testi esteri di riferimento e che è risultata maggiore del previsto la durata degli studi necessari per l'armonizzazione ed unificazione dei testi corrispondenti a gruppi omogenei di prodotti, fine quest'ultimo particolarmente utile al Ministero della sanità per la pubblicazione di essi nel proprio foglio di informazioni previsto dalla delibera del CIPE in data 2 maggio 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 5 giugno successivo;

Ritenuta, pertanto, la necessità di prorogare detto termine al 30 settembre 1976;

Decreta:

Art. 1.

Il termine prescritto con il primo comma dell'art. 1 del decreto indicato nelle premesse è prorogato al 30 settembre 1976.

Resta fermo il termine di cui all'ultimo comma dell'art. 1 del decreto medesimo.

Art. 2.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 maggio 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(5536)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università degli studi di Torino ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Torino 21 luglio 1975, n. 11141/1.14.6, il rettore pro tempore dell'Università degli studi di Torino è stato autorizzato ad accettare la donazione disposta in favore dell'ente dal prof. Mario Bossolasco, consistente nella somma di L. 75.000.000 rappresentata da un assegno di conto corrente dell'Istituto bancario S. Paolo di Torino n. 73924953/9157, e da alcuni immobili siti nel comune di Cuneo e precisamente in frazione S. Rocco, via Festiona, angolo via Vinadio n. 9 nel condominio di nuova costruzione, denominato « Condominio Pluto », per il valore di L. 32.000.000.

La suddetta donazione ha lo scopo di istituire una fondazione intitolata alla sig.ra « Angela Bossolasco » per lo studio della cancerologia umana, presso l'istituto di medicina interna della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Torino.

(5447)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1976, registro n. 15 Istruzione, foglio n. 331, sono stati respinti i ricorsi straordinari prodotti dai professori: Alberti Antonino ed altri, Alessio Giuseppe, Mottillo Luigi, Romeo Angelo, Squillace Cosimo e Vetro Giuseppe in data rispettivamente 6 marzo 1970, 31 maggio 1968, 12 dicembre 1969, 15 marzo 1969, 2 dicembre 1968 e 2 luglio 1968, avverso la denegata assunzione in ruolo ai sensi dell'art. 22, u.c., della legge 28 luglio 1961, n. 831.

(5445)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di S. Benedetto del Tronto

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze 16 dicembre 1975 è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona di mq 1320 sita nel comune di S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), riportata in catasto del comune omonimo al foglio 10, particelle numeri 385/a, 315/b, 379/a, 256/D, 384.

(5436)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Pelago ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 3 maggio 1976, il comune di Pelago (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 16.477.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2101/M)

Autorizzazione al comune di Radda in Chianti ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974.

Con decreto ministeriale 3 maggio 1976, il comune di Radda in Chianti (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.117.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2102/M)

Autorizzazione al comune di Gimigliano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 3 maggio 1976, il comune di Gimigliano (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 7.372.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2111/M)

Autorizzazione al comune di Valsinni ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 3 maggio 1976, il comune di Valsinni (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.325.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2112/M)

Autorizzazione al comune di Piedimonte Etneo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 29 aprile 1976, il comune di Piedimonte Etneo (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 100.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2067/M)

Autorizzazione al comune di Burgos ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 29 aprile 1976, il comune di Burgos (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 38.842.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2068/M)

Autorizzazione al comune di Sabbia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 29 aprile 1976, il comune di Sabbia (Vercelli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 3.299.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2071/M)

Autorizzazione al comune di Cogollo del Cengio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 29 aprile 1976, il comune di Cogollo del Cengio (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.432.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2072/M)

Autorizzazione al comune di Teglio Veneto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 29 aprile 1976, il comune di Teglio Veneto (Venezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2075/M)

Autorizzazione al comune di Fratta Polesine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 29 aprile 1976, il comune di Fratta Polesine (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 54.367.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2076/M)

Autorizzazione al comune di Casola Valsenio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 29 aprile 1976, il comune di Casola Valsenio (Ravenna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 97.043.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2077/M)

Autorizzazione al comune di Rottofreno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 29 aprile 1976, il comune di Rottofreno (Piacenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.540.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2078/M)

Autorizzazione al comune di Piozzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 29 aprile 1976, il comune di Piozzano (Piacenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.102.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2079/M)

Autorizzazione al comune di Sassano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 29 aprile 1976, il comune di Sassano (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.008.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2081/M)

Autorizzazione al comune di Castelnuovo di Conza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 29 aprile 1976, il comune di Castelnuovo di Conza (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.853.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2082/M)

Autorizzazione al comune di Valmontone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 29 aprile 1976, il comune di Valmontone (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 183.686.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2083/M)

Autorizzazione al comune di Monteflavio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 29 aprile 1976, il comune di Monteflavio (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.285.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2084/M)

Autorizzazione al comune di Montecompatri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 29 aprile 1976, il comune di Montecompatri (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.238.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2085/M)

Autorizzazione al comune di Toffia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 29 aprile 1976, il comune di Toffia (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.696.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2086/M)

Autorizzazione al comune di Pozzaglia Sabino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 29 aprile 1976, il comune di Pozzaglia Sabino (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.017.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2087/M)

Autorizzazione al comune di Poggio Bustone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 29 aprile 1976, il comune di Poggio Bustone (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.623.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2088/M)

Autorizzazione al comune di Montenero Sabino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 29 aprile 1976, il comune di Montenero Sabino (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.325.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2089/M)

Autorizzazione al comune di Urbisaglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 29 aprile 1976, il comune di Urbisaglia (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 54.740.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2090/M)

Autorizzazione al comune di Maltignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 30 aprile 1976, il comune di Maltignano (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.145.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2092/M)

Autorizzazione al comune di San Pietro Infine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 29 aprile 1976, il comune di San Pietro Infine (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.327.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2093/M)

Autorizzazione al comune di Pietraroja ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 29 aprile 1976, il comune di Pietraroja (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.522.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2094/M)

Autorizzazione al comune di Colli del Tronto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 29 aprile 1976, il comune di Colli del Tronto (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.271.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2095/M)

Autorizzazione al comune di Venticano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 29 aprile 1976, il comune di Venticano (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.983.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2096/M)

Autorizzazione al comune di Caprino Veronese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 30 aprile 1976, il comune di Caprino Veronese (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.280.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2098/M)

Autorizzazione al comune di Roncà ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 3 maggio 1976, il comune di Roncà (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 28.845.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2099/M)

Autorizzazione al comune di Esperia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 3 maggio 1976, il comune di Esperia (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 87.093.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2113/M)

Autorizzazione al comune di Villanova Biellese ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 29 aprile 1976, il comune di Villanova Biellese (Vercelli) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.617.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2069/M)

Autorizzazione al comune di Medolla ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 29 aprile 1976, il comune di Medolla (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 11.278.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2070/M)

Autorizzazione al comune di Montescudo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 29 aprile 1976, il comune di Montescudo (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 21.250.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(2073/M)

Autorizzazione al comune di Spineda ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 29 aprile 1976, il comune di Spineda (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 7.302.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2074/M)

Autorizzazione al comune di Galatone ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 28 aprile 1976, il comune di Galatone (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 31.080.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2080/M)

Autorizzazione al comune di Lunano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 30 aprile 1976, il comune di Lunano (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.733.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2091/M)

Autorizzazione al comune di Loro Piceno ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 29 aprile 1976, il comune di Loro Piceno (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 6.975.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2097/M)

Autorizzazione al comune di Porretta Terme ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 3 maggio 1976, il comune di Porretta Terme (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 43.992.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2100/M)

Autorizzazione al comune di Apollosa ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 26 aprile 1976, il comune di Apollosa (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.223.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2103/M)

Autorizzazione al comune di Surano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 3 maggio 1976, il comune di Surano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 16.837.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2104/M)

Autorizzazione al comune di Santa Croce di Magliano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 3 maggio 1976, il comune di Santa Croce di Magliano (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 30.954.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2107/M)

Autorizzazione al comune di San Giuliano del Sannio ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 3 maggio 1976, il comune di San Giuliano del Sannio (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 8.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2108/M)

Autorizzazione al comune di San Felice del Molise ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 3 maggio 1976, il comune di San Felice del Molise (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 8.729.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2109/M)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER IL CONTROLLO DELLA COMBUSTIONE

Concorso pubblico, per esami e per titoli, a un posto di avvocato capo nel ruolo legale della carriera direttiva

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso pubblico, per esami e per titoli, a un posto di avvocato capo nel ruolo legale della carriera direttiva presso l'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Al concorso possono partecipare coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, siano in possesso dei requisiti sottoindicati:

1) diploma di laurea in giurisprudenza (il titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso deve essere stato conseguito presso una università della Repubblica);

2) abilitazione all'esercizio professionale;

3) iscrizione all'albo degli avvocati per almeno dieci anni, oppure abilitazione a difendere dinanzi a magistrature superiori ed aver anche svolto l'esercizio dell'attività legale per almeno 10 anni;

4) cittadinanza italiana.

Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) buona condotta civile e morale.

L'Associazione si riserva di accertare in qualsiasi momento il requisito della buona condotta e di escludere dal concorso coloro che non risultassero in possesso del requisito stesso;

6) sana e robusta costituzione fisica ed idoneità incondizionata all'espletamento dei servizi dell'Associazione;

7) godimento dei diritti politici.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Art. 3.

Presentazione delle domande - Termine e modalità

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, dovranno essere presentate o dovranno pervenire in piego raccomandato all'Associazione nazionale per il controllo della combustione - Servizio relazioni con il personale - Via Urbana n. 167 - 00184 Roma, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

Delle domande presentate a mano entro il suddetto termine al competente ufficio, dalle ore 8 alle ore 13, dal lunedì al venerdì, sarà rilasciata ricevuta.

La data di arrivo delle domande fatte pervenire per posta è stabilita dal timbro a calendario apposto dall'Associazione nazionale per il controllo della combustione sulle domande stesse.

Non saranno ammessi al concorso i candidati le cui domande perverranno, per qualsiasi motivo, al servizio relazioni con il personale dopo il suddetto termine (anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio o sezione dell'Associazione).

Non sono consentiti tramiti, nemmeno di pubbliche amministrazioni, nella trasmissione delle domande e quindi il ritardo nell'arrivo di esse non sarà per alcun motivo ritenuto giustificato.

Nella domanda da redigere secondo lo schema allegato al presente bando, i concorrenti devono dichiarare:

a) il nome e il cognome;

b) la data e il luogo di nascita;

c) la residenza;

d) il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza con l'indicazione dell'università che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

e) il possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione;

f) il possesso dei requisiti previsti al punto 3) dell'art. 2;

g) il possesso della cittadinanza italiana;

h) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

i) di non aver mai subito condanne penali, nè di avere procedimenti penali in corso.

In caso contrario il concorrente dovrà indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione), nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti;

l) i servizi prestati con rapporto d'impiego presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei singoli rapporti;

m) di non essere incorso nella destituzione da pubblici impieghi;

n) l'indirizzo comprensivo del numero di codice di avviamento postale al quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al concorso e l'impegno di far conoscere le eventuali variazioni dell'indirizzo stesso.

L'Associazione non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi o ritardi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'Associazione stessa, nè per i casi di dispersione o ritardo di comunicazioni, dovuti ad inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici o dell'indirizzo da parte dei candidati, ovvero a mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo dichiarato nella domanda.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco.

La firma potrà altresì essere autenticata dal funzionario dell'Associazione delegato a ricevere la domanda stessa quando questa venga presentata personalmente dal candidato.

Art. 4.

Presentazione dei titoli - Termine e modalità

Agli effetti dell'attribuzione dell'apposito punteggio per i titoli di cui al successivo art. 7 i concorrenti dovranno, nel loro interesse, allegare alla domanda:

1) il certificato di laurea con i voti riportati nei singoli esami ed il certificato di abilitazione all'esercizio professionale, con la votazione riportata nel relativo esame, nonchè tutti i titoli culturali, accademici, scientifici e professionali che il candidato ritiene di presentare nel proprio interesse;

2) l'elenco in duplice copia dei titoli e delle pubblicazioni eventualmente allegati alla domanda.

Non sarà tenuto conto dei titoli e delle pubblicazioni che perverranno oltre il termine utile per la presentazione delle domande.

Non sono consentiti tramiti, nemmeno di pubbliche amministrazioni, nella trasmissione dei documenti e quindi il ritardo nell'arrivo di essi non sarà per alcun motivo ritenuto giustificato.

Art. 5.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice del concorso è nominata, con provvedimento del presidente, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 6, secondo comma, del regolamento per il personale approvato con decreto ministeriale 24 gennaio 1962, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 6.

Prova d'esame

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed in una prova orale.

Le prove scritte consistono:

a) nella stesura di un atto defensionale di diritto e procedura civile;

b) nella stesura di un atto defensionale o nello svolgimento di un tema di carattere teorico, a giudizio della commissione esaminatrice, in diritto amministrativo o tributario.

La prova orale consiste in un esame sulle seguenti materie:

1) diritto privato;
2) diritto processuale civile;
3) diritto amministrativo;
4) diritto e procedura penale;
5) diritto del lavoro e legislazione sociale.

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente l'ordine di svolgimento delle prove scritte, la durata delle prove d'esame ed i criteri per la valutazione dei titoli.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato in tempo utile ai candidati ammessi al concorso mediante lettera raccomandata e comunque mediante pubblicazione di apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per essere ammessi a sostenere la prova di esame i concorrenti dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: carta d'identità, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto, libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente dello Stato, fotografia recente applicata sulla prescritta carta da bollo con firma autenticata dal sindaco del comune di residenza o da un notaio.

Per lo svolgimento delle prove d'esame saranno osservate, in quanto applicabili le disposizioni contenute negli articoli 5, 6, 7 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 7.
Votazioni minime

Saranno ammessi alla prova orale soltanto i candidati che avranno riportato una media di almeno 70 punti su 100 nelle prove scritte e non meno di 60 punti su 100 in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova orale verrà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

Saranno considerati idonei soltanto i candidati che nella prova orale avranno riportato una votazione di almeno 60 punti su 100.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione verrà affisso nel medesimo giorno in apposito albo presso il luogo di esame.

Il punteggio per i titoli non potrà superare i 30 punti.

La votazione complessiva sarà costituita dalla somma dei punti riportati nelle prove scritte, nella prova orale e nella valutazione dei titoli.

Art. 8.
Formazione della graduatoria di merito

La commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito del concorso secondo l'ordine della votazione complessiva riportata da ciascuno dei candidati.

Art. 9.
Titoli di preferenza

I concorrenti che abbiano superato la prova orale, qualora abbiano titolo a fruire dei benefici previsti dalle disposizioni di legge in materia di preferenza nella nomina, dovranno far pervenire, entro il termine perentorio di venti giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello in cui avranno sostenuto la prova, i seguenti documenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare: originale o copia autenticata del brevetto o del documento di concessione; ovvero copia autenticata del foglio matricolare aggiornato o dello stato di servizio aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa;

2) mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti: decreto di concessione della pensione di guerra; ovvero certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra; ovvero dichiarazione rilasciata dalla direzione provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido di guerra;

3) mutilati ed invalidi civili per fatto di guerra: documentazione come al n. 2);

4) mutilati ed invalidi per servizio: decreto di concessione della pensione; ovvero certificato mod. 69-*ter* rilasciato dall'amministrazione centrale dalla quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

5) mutilati ed invalidi del lavoro: dichiarazione rilasciata dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro da cui risulti l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e il grado di riduzione della capacità lavorativa; ovvero dichiarazione dell'I.N.A.I.L. da cui risulti la natura della invalidità e il grado di riduzione della capacità lavorativa;

6) orfani di guerra (ed equiparati); attestato del comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra rilasciato ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 365;

7) orfani di caduti per fatto di guerra: documentazione come al n. 6);

8) orfani di caduti per servizio: certificato rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro ai sensi e per gli effetti della legge 25 febbraio 1953, n. 142; ovvero dichiarazione dell'amministrazione pubblica presso la quale prestava servizio il genitore, attestante che il decesso è avvenuto per causa di servizio, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con il caduto;

9) orfani di caduti sul lavoro: dichiarazione rilasciata dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 831; ovvero dichiarazione dell'I.N.A.I.L. comprovante che il genitore è deceduto per causa di lavoro, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con il caduto;

10) feriti in combattimento: originale o copia autenticata del brevetto; ovvero copia autenticata dello stato di servizio militare aggiornato o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti che il concorrente è stato ferito in combattimento;

11) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione per merito di guerra: originale o copia autenticata del brevetto; ovvero copia autenticata dello stato di servizio militare aggiornato o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa o dell'attestazione;

12) capi di famiglia numerosa (da intendersi per tale la famiglia costituita da almeno sette figli viventi computandosi fra essi anche i figli caduti in guerra): stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione);

13) figli di mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti: uno dei documenti di cui al n. 2) comprovante la condizione di mutilato o invalido di guerra del genitore, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

14) figli di mutilati ed invalidi per fatto di guerra: uno dei documenti di cui al n. 2) comprovante la condizione di mutilato o invalido per fatto di guerra del genitore, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

15) figli di mutilati ed invalidi per servizio: uno dei documenti di cui al n. 4) comprovante la condizione di invalido per servizio del genitore unitamente ad un certificato da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

16) figli di mutilati ed invalidi del lavoro: uno dei documenti di cui al n. 5) comprovante la condizione di invalido del lavoro del genitore unitamente ad un documento anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con lo invalido;

17) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove e nubili di caduti di guerra:

a) per le vedove: mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) per le madri e le sorelle, vedove o nubili: certificato rilasciato dal comune di residenza (per le sorelle, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella della presentazione) attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella, vedova o nubile di caduto di guerra;

18) madri o vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti per fatto di guerra: documentazione come al n. 17);

19) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti per servizio:

a) per le vedove: dichiarazione, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, rilasciata dalla amministrazione pubblica presso la quale il caduto prestava servizio attestante la condizione della concorrente; ovvero certificato rilasciato ai sensi della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

b) per le madri e le sorelle, vedove o nubili dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che il decesso avvenne per causa di servizio unitamente ad un documento anagrafico comprovante, rispettivamente, lo stato di madre o di sorella, vedova o nubile del caduto (se riguardante la sorella dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione);

20) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti sul lavoro:

a) per le vedove: dichiarazione della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851; ovvero dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il coniuge è deceduto per causa di lavoro unitamente ad un certificato anagrafico, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, da cui risulti la relazione di parentela della concorrente con il caduto;

b) per le madri e le sorelle, vedove o nubili: dichiarazione dell'I.N.A.I.L. comprovante che il congiunto è deceduto per causa di lavoro, unitamente ad un certificato anagrafico attestante il rapporto di parentela della concorrente con il caduto (per le sorelle tale certificato dovrà essere di data non anteriore ad un mese rispetto a quella della presentazione);

21) combattenti e categorie assimilate o equiparate:

a) per i combattenti: dichiarazione integrativa rilasciata dalla competente autorità militare semprechè detta dichiarazione non risulti inserita, a norma delle vigenti disposizioni, nello stato di servizio militare o nel foglio matricolare, nel qual caso il concorrente dovrà presentare copia intestata autentica di uno di questi documenti debitamente aggiornato;

b) per i reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio gli interessati hanno residenza ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) per i profughi: documento comprovante il riconoscimento della qualifica, previsto a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi (attestato del Ministero degli affari esteri o delle autorità consolari delle località di provenienza per i connazionali rimpatriati da territori africani e attestazione rilasciata dalla competente prefettura per gli altri profughi;

22) coniugati o vedovi con o senza prole: stato di famiglia in data non anteriore ad un mese rispetto a quella della presentazione;

23) mutilati ed invalidi civili: verbale di visita medica della commissione sanitaria provinciale di cui alla legge 6 agosto 1966, n. 625, ovvero attestato rilasciato dal competente organo provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili dai quali risultino lo stato di invalidità civile del concorrente, la natura della minorazione fisica e il grado di riduzione della capacità lavorativa.

Il ritardo nella presentazione dei documenti e la presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o compilati irregolarmente, comporteranno, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Le copie dei certificati originali saranno prese in considerazione soltanto se autenticate nelle forme prescritte dalle disposizioni di cui agli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 10.

Formazione della graduatoria del vincitore e degli idonei

La graduatoria del vincitore e degli idonei del concorso sara formata in base alla graduatoria di merito.

A parità di votazione complessiva saranno presi in considerazione i titoli di preferenza di cui all'art 9.

A parità di titolo la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'età.

Art. 11.

Presentazione dei documenti

La graduatoria di merito e le graduatorie del vincitore e degli idonei del concorso saranno sottoposte all'approvazione del consiglio di amministrazione della Associazione, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

L'Associazione si riserva la facoltà di sottoporre il vincitore del concorso a visita medica al fine di valutarne l'idoneità incondizionata all'espletamento dei servizi dell'Ente.

Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego il candidato risultato vincitore dovrà presentare o far pervenire nel termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della ricezione dell'apposita comunicazione, a pena di decadenza dai diritti conseguenti alla partecipazione al concorso, i seguenti documenti:

a) diploma originale di laurea, od una copia autenticata del diploma originale ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, ovvero il documento rilasciato dalle competenti università in sostituzione del diploma stesso.

Non è valida la presentazione di certificati non aventi valore sostitutivo del diploma originale;

b) certificato, in carta bollata, di abilitazione all'esercizio della professione;

c) certificato, in carta bollata, da cui risulti l'iscrizione all'albo degli avvocati, per un periodo di almeno dieci anni, con l'indicazione della data di iscrizione oppure, certificato, in carta bollata, attestante l'abilitazione a difendere dinanzi a magistrature superiori unitamente ad una certificazione del cancelliere del tribunale dalla quale risulti che il concorrente ha concretamente svolto attività forense per almeno dieci anni;

d) estratto dell'atto di nascita, in carta bollata; tale documento non è sostituibile con il certificato di nascita;

e) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine;

f) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

g) stato di famiglia, in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza semprechè non l'abbiano presentato ai fini della preferenza nella nomina;

h) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

i) certificati dei carichi pendenti, su carta da bollo, rilasciati rispettivamente, dalla procura della Repubblica e dalla pretura della circoscrizione in cui il candidato risiede e, in caso di cambiamento di residenza negli ultimi tre anni, altri certificati della procura e pretura della precedente residenza;

l) certificato, su carta da bollo, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione.

Per l'aspirante invalido di guerra o invalido per fatti di guerra ed assimilati od invalido per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dal sanitario del comune di residenza dell'aspirante.

L'aspirante mutilato ed invalido civile dovrà produrre un certificato rilasciato dalla commissione sanitaria provinciale di cui alla legge 6 agosto 1966, n. 623, e successive modificazioni;

m) documento aggiornato comprovante l'adempimento degli obblighi militari e cioè: copia dello stato di servizio o del foglio matricolare provvisti di bollo sul primo foglio e su ogni altro foglio intercalare, ovvero per coloro che non abbiano prestato servizio militare, certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

n) una fotografia recente, formato tessera autenticata dal sindaco o da notaio, applicata su carta da bollo.

I seguenti documenti devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al terzo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

Il candidato è tenuto a riscontrare l'esattezza delle generalità e dei dati riportati su ciascun documento, nonchè ad accertare che tutti i documenti siano conformi, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 12.

Nomina ed assunzione di servizio

Il vincitore del concorso che risulterà in possesso di tutti i requisiti prescritti sarà nominato in prova per un periodo di sei mesi prorogabile per il tempo corrispondente a quello durante il quale non abbia per giustificato motivo, prestato servizio effettivo.

Egli dovrà accettare la sede di servizio che gli verrà assegnata.

Qualora non assuma servizio entro il termine fissato decadrà dalla nomina.

Compiuto detto periodo l'impiegato se avrà ottenuto giudizio favorevole sarà nominato in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sara dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego.

Per disposizione regolamentare non è consentito l'esercizio della libera professione.

Art. 13.

Trattamento economico

Il trattamento economico spettante al vincitore del concorso e quello previsto dalle disposizioni in vigore, presso la Associazione, per la qualifica di avvocato capo del ruolo legale della carriera direttiva, corrispondente a quella di direttore di prima classe, con le eventuali modifiche derivanti dall'applicazione della legge 20 marzo 1975, n. 70, sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente.

Roma, addì 8 aprile 1976

Il presidente: PAVAN

Schema di domanda
(da inviare su carta bollata)

All'Associazione nazionale per il controllo della combustione - Servizio relazioni con il personale - Via Urbana, 167 - 00184 ROMA

Il sottoscritto . . nato a . . (provincia di . .) il e residente in . (provincia di .) via . chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per esami e per titoli, ad un posto di avvocato capo nel ruolo legale della carriera direttiva presso la Associazione nazionale per il controllo della combustione.

All'uopo dichiara:

a) di essere in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito presso . . in data . .,

b) di avere conseguito l'abilitazione professionale in data .,

c) di essere stato iscritto all'albo degli avvocati per almeno 10 anni (indicare sia la data di iscrizione all'albo degli avvocati che la data di iscrizione all'albo dei procuratori legali); oppure: di essere abilitato a difendere dinanzi alle magistrature superiori ed aver anche svolto l'esercizio dell'attività legale per almeno 10 anni (indicare la data del conseguimento dell'abilitazione ed il periodo);

d) di essere cittadino italiano;

e) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . (1);

f) di non aver mai subito condanne penali nè di avere procedimenti penali in corso (2);

g) di avere la seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari . .,

h) di aver / non aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni e che la risoluzione di precedenti rapporti è stata determinata dalle seguenti cause . . .

. . .

Il sottoscritto dichiara inoltre di aver preso visione del relativo bando di concorso e di sottostare a tutte le condizioni in esse stabilite.

Il sottoscritto unisce alla presente domanda i titoli e le pubblicazioni che intende far valere ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto dall'art. 7 del bando e che risultano indicati nell'elenco in duplice copia allegato alla domanda stessa (3).

Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso, gli venga fatta al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni necessarie e riconoscendo che l'Associazione nazionale per il controllo della combustione, non assume responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Indirizzo . . . .
(comprensivo del numero di codice di avviamento postale)

Luogo e data . . . . .

Firma (4)

. . . .

---

(1) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(2) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(3) Tale dichiarazione deve essere resa soltanto da coloro che alleghino alla domanda titoli e pubblicazioni ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui all'art. 7 del bando.

(4) La firma dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco.

La firma potrà altresì essere autenticata dal funzionario dell'Associazione delegato a ricevere la domanda quando questa venga presentata personalmente dal candidato.

(5291)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso a diciannove posti di operaio comune di terza categoria in prova

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, sullo stato giuridico degli operai dello Stato;

Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, sul riordinamento della categoria degli operai delle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1974, registro n. 8, foglio n. 337, con il quale a seguito del trasferimento del personale alle regioni venne ristrutturato il ruolo degli operai del Corpo forestale dello Stato alla data del 1° aprile 1972;

Considerata l'esistenza di vacanze nel ruolo organico degli operai permanenti del Corpo forestale dello Stato nella terza categoria-comuni;

Considerate altresì le esigenze dell'amministrazione in ordine all'esecuzione dei compiti istitutivi;

Visto il decreto interministeriale 25 ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1975, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 166, con il quale questa amministrazione è autorizzata a bandire un concorso per operai relativamente a posti disponibili per l'anno 1974;

Tenuto conto del disposto di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 e 24 maggio 1970, n. 336;

Considerato che sono stati inquadrati nella categoria superiore, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1078, due alla seconda categoria;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi a posti di operaio comune di terza categoria (par. 115) nel ruolo degli operai del Corpo forestale dello Stato:

a un posto di boscaiolo;
a otto posti di controllore zootecnico;
a cinque posti di guardiano;
a tre posti di cuoco;
a due posti di stradino.

Art. 2.

Il concorso sarà effettuato a scelta mediante valutazione comparativa dei requisiti attitudinali e dei titoli conseguiti in attività attinenti alla qualifica per la quale si concorre.

Art. 3.

Per l'ammissione a detti concorsi sono prescritti i seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35 o agli altri limiti massimi stabiliti al successivo art. 5;

3) buona condotta;

4) idoneità fisica al lavoro e al servizio continuativo;

5) aver conseguito la licenza elementare;

6) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, coloro che abbiano riportato una delle condanne indicate dall'art. 85 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione e coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego nell'amministrazione dello Stato ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del citato testo unico e dell'art. 56, lettera *d*), della legge 5 marzo 1961, n. 90, per avere conseguito la nomina ad operaio dello Stato mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

A norma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, sono ammessi ai concorsi per la nomina ad operai anche coloro che, oltre ai requisiti previsti dall'art. 7 della legge 5 marzo 1961, n. 90, abbiano ottenuto la riabilitazione da una delle condanne di cui al quinto comma dell'art. 7 medesimo.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito al successivo art. 4 per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 4.

Le domande di ammissione a ciascun concorso redatte, su carta bollata da L. 700, dovranno pervenire al Ministero della agricoltura e delle foreste - Direzione generale per l'economia montana e per le foreste - Divisione VII - Via Carducci, 5 - Roma, entro trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si considereranno presentate in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dello ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

2) luogo e data di nascita.

I candidati che abbiano superato il 35° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso dovranno precisare quale tra i titoli indicati al successivo art. 5 dà loro diritto alla elevazione di detto termine ai fini dell'ammissione;

3) di essere in possesso della licenza elementare;

4) il concorso al quale chiedono d'essere ammessi.

Coloro che intendano concorrere a più qualifiche dovranno produrre una domanda per ogni qualifica di mestiere. Qualora nella stessa domanda i candidati chiedano di essere ammessi a più concorsi, tale domanda sarà ritenuta valida soltanto per il primo dei concorsi indicati;

5) di essere cittadini italiani;

6) il comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti o i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

7) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) le eventuali condanne penali riportate, con indicazione degli estremi delle relative sentenze ed i procedimenti penali eventualmente pendenti;

9) gli eventuali servizi prestati presso la pubblica amministrazione e le cause di risoluzione del rapporto di lavoro;

10) la propria residenza ed il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso nonchè il numero di codice d'avviamento postale.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza o dal funzionario competente a ricevere la domanda. Per coloro che si trovano all'estero, dall'autorità consolare. La firma dell'autorità consolare dovrà essere legalizzata dal Ministero degli affari esteri.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi, quello del comandante del reparto.

Alla domanda dovranno essere allegati i documenti comprovanti il possesso dei titoli e dei requisiti che il candidato intende sottoporre a valutazione comparativa per la formazione della graduatoria di merito del concorso (da non confondere con quelli di precedenza e preferenza come ad esempio quelli di invalido od orfano di guerra) ed in particolare:

a) attestazioni delle autorità scolastiche relative a corsi di studi superiori a quello elementare;

b) certificati di corsi professionali;

c) attestazioni di servizio prestato presso enti pubblici o nelle Forze armate o presso privati, con mansioni proprie o affini al mestiere o servizio relativo al concorso;

d) attestazioni della camera di commercio o del comune per licenze di esercizio di attività in proprio analoghe o affini al mestiere o servizio relativo al concorso;

e) attestazioni di lavoro eseguiti;

f) certificati di idoneità conseguite in pubblici concorsi a posti di operaio per le categorie specifiche per le quali si concorre;

g) tutti quei titoli o documenti professionali che i candidati ritengono di presentare nel proprio interesse.

I titoli di merito devono essere prodotti in carta da bollo da L. 700 per ciascuna qualifica alla quale si concorre e le eventuali copie devono essere debitamente autenticate.

Non saranno accolte le domande che, per qualsiasi motivo pervengono al Ministero oltre il termine stabilito dal primo comma del presente articolo, le domande non complete dalle dichiarazioni prescritte e quelle mancanti della autenticazione della firma.

Art. 5.

Il limite massimo di 35 anni di età di cui al precedente art. 3 è elevato:

a) di due anni per i coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

b) di 5 anni per i concorrenti che beneficiano delle disposizioni a favore dei combattenti (combattenti o assimilati, profughi, cittadini deportati dal nemico);

c) a 39 anni per i decorati al valor militare, per i promossi per merito di guerra e per i capi di famiglia numerosa costituita da almeno 7 figli viventi, comprendendo fra essi anche i figli caduti in guerra;

d) a 40 anni per coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista e per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

e) a 45 anni: per gli invalidi militari e civili di guerra, gli invalidi per servizio, gli invalidi civili, gli invalidi del lavoro; gli orfani e le vedove dei caduti in guerra o per servizio o sul lavoro ed i profughi disoccupati, cui siano applicabili le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età il periodo di tempo trascorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944.

I benefici di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) ed al comma precedente sono cumulabili purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età.

Si prescinde dal limite di età per il personale civile statale di ruolo e per il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè per i sottufficiali dell'Esercito della Marina e dell'Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, il limite d'età è di 45 anni sempre che alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione al concorso non siano decorsi 5 anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego.

Art. 6.

I titoli di merito presentati dai candidati per ciascun concorso saranno valutati da una commissione esaminatrice, che verrà costituita con successivo decreto ministeriale.

Essa sarà composta:

da un funzionario con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparato, quale presidente;

da un funzionario con qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparato;

da un esperto qualificato nel mestiere relativo a ciascun concorso.

Le funzioni di segretario saranno affidate ad un impiegato con la qualifica non inferiore a segretario.

Art. 7.

La commissione dopo aver predeterminato i criteri di valutazione dei titoli e stabilito il punteggio massimo e quello minimo che dovrà essere conseguito dai candidati per essere riconosciuti idonei alla qualifica a cui concorrono, procederà alla valutazione dei titoli presentati dai singoli candidati, elencando i documenti presi in esame ed attribuendo il punteggio ad essi spettante in conformità ai criteri prestabiliti, indi formerà la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato.

Art. 8.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di preferenza a parità di merito e di quelle che prevedono precedenza a favore di particolari categorie.

Art. 9.

Ai fini della formazione della graduatoria dei vincitori i candidati che siano risultati idonei e che intendano far valere i titoli di preferenza e di precedenza dovranno dimostrare il possesso di detti titoli facendo pervenire al Ministero, entro venti giorni dalla data in cui avranno ricevuta apposita lettera di invito, i documenti di seguito indicati, formati con la osservanza della legge sul bollo.

Gli invalidi di guerra, per servizio, del lavoro e civili, gli orfani e le vedove dei caduti in guerra, per servizio e sul lavoro, nonchè i profughi disoccupati: certificato del competente ufficio provinciale del lavoro, oppure:

a) gli invalidi di guerra e categorie assimilate: dichiarazione della competente direzione provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, o il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, o il decreto di concessione della relativa pensione;

b) gli invalidi per servizio: mod. 69-*ter*, rilasciato dagli uffici centrali degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto la invalidità o il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dovrà risultare la categoria di pensione o la voce di invalidità cui gli invalidi sono iscritti;

c) i mutilati ed invalidi del lavoro, gli orfani dei caduti sul lavoro: certificato della sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

d) gli invalidi civili: certificato della competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili;

e) gli orfani di guerra e categorie assimilate: certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

f) gli orfani di caduti per servizio: dichiarazione della amministrazione da cui dipendeva il caduto per servizio.

Per le altre categorie sono prescritti i seguenti documenti:

g) i figli degli invalidi di guerra, per servizio o del lavoro: il documento di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*) o *c*) comprovanti la qualità d'invalido del genitore nonchè un certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dello invalido di cui al documento predetto;

h) i decorati di medaglia o di croce di guerra al valor militare; promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o di altre attestazioni speciali di merito di guerra: l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione ovvero copia autentica dello stato di servizio militare o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti il riconoscimento della benemerenza;

i) gli ex combattenti e le categorie assimilate: copia dello stato di servizio o del foglio matricolare rilasciato successivamente al 5 ottobre 1964 oppure dichiarazione integrativa rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948;

l) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

m) i profughi: attestazione del prefetto della provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo o se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, dal prefetto di Roma. Per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge.

I profughi dall'Algeria e dai Paesi indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967: apposita attestazione rilasciata dall'autorità consolare;

n) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio per non meno di un anno presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e quelli che abbiano prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato: certificato rilasciato dalla amministrazione di dipendenza;

o) i coniugati, nonchè i vedovi con prole e i capi di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Art. 10.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità dei procedimenti eseguiti verranno approvate le graduatorie di merito e dichiarati i vincitori di ciascun concorso.

Le graduatorie di merito, quelle dei vincitori e quelle degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Corpo forestale dello Stato. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e dalla data di tale pubblicazione, decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 11.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per la nomina in ruolo gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Divisione VII, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti in bollo di seguito specificati:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o del comune in cui l'atto è stato trascritto.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, i documenti indicati nel precedente art. 9, qualora non li abbiano già trasmessi ai fini di cui allo stesso articolo.

I candidati che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali presenteranno copia della relativa sentenza. I candidati che per lo stesso motivo abbiano riportato sanzioni di polizia e coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno dimostrare tali loro condizioni mediante attestazione rilasciata dal prefetto della provincia.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica.

I candidati licenziati dagli enti soppressi ai sensi dello art. 4 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, presenteranno un certificato rilasciato dall'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro;

2) titolo di studio in originale o copia debitamente autenticata;

3) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

4) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici, ovvero, se minore degli anni 18, che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso di detti diritti.

Dai documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovrà risultare che i relativi requisiti erano posseduti anche alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

6) copia od estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, rilasciato dalla competente autorità militare. Tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma, siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi oppure siano stati già dichiarati abili arruolati dal competente consiglio di leva.

I candidati della leva di mare di quest'ultima categoria presenteranno il certificato di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del comune, vistato dal commissario di leva oppure, per i candidati della leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal commissario di porto. I candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del consiglio di leva dovranno presentare il certificato d'iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del comune, o se assegnati alla leva marittima dalla capitaneria di porto;

7) certificato medico rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti esplicitamente la idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo e incondizionato; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate ed invalidi civili o per servizio o del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dallo ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere oltre alla descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dallo esame obiettivo, anche la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo a svolgere le mansioni della qualifica cui è concorrente, e che per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i vincitori a visita medica.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile rilasciato dalla propria amministrazione, il titolo di studio ed il certificato medico.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza, a qualsiasi titolo, al Ministero o ad altre amministrazioni.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi a quella della lettera di invito a presentarli.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne di eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione.

Art. 12.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi, essi dovranno accettare la sede di lavoro che verrà loro assegnata e nella quale dovranno permanere almeno cinque anni, salva la facoltà per l'amministrazione di trasferirli, per motivate esigenze di servizio, anche prima del compimento di detto periodo.

Qualora non assumono servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo gli operai che avranno giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sara prorogato di altri sei mesi al termine dei quali ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di lavoro.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 febbraio 1976

Il Ministro: MARCORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 marzo 1976
Registro n. 2 Agricoltura, foglio n. 85

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata da L. 700)

Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale per l'economia montana e per le foreste - Via Carducci, 5 - ROMA

Il sottoscritto . . . . . nato a . . . . . (provincia di . . . . .) il . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso a scelta mediante valutazione comparativa dei titoli presentati a n. . posti di operai permanenti in prova con la qualifica di mestiere di . . . . . della terza categoria indetto con decreto ministeriale 6 febbraio 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 12 maggio 1976:

1) fa presente di avere diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 35 perchè . . . . . .;

2) dichiara sotto la propria responsabilità di essere cittadino italiano;

3) di essere in possesso del titolo di studio . . . .;

4) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (provincia . . . .);

5) di trovarsi nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione . . . . . .;

6) di non aver riportato condanne penali (o in caso contrario indicare le condanne penali riportate specificandone le date, le autorità che hanno emesso le relative sentenze) . . . .;

7) di prestare attualmente servizio come . . . . . presso . . . . (indicare l'ente pubblico o la pubblica amministrazione di appartenenza) con la qualifica di . . . . ovvero in caso diverso, di aver prestato servizio in precedenza come . . . . dal . . . . al . . . . . . presso (indicare l'ente pubblico o la pubblica amministrazione) con la qualifica di . . . . e che la risoluzione del rapporto di impiego fu dovuta . . . . (indicare la causa).

Si allegano i seguenti documenti comprovanti il possesso di titoli e requisiti: . . . .

Data, ...

Firma . . . .
(da autenticare da un notaio o dal segretario comunale, o dalle altre autorità di cui all'art. 4 del bando di concorso)

(5292)

MINISTERO DELLE FINANZE

Aumento del numero dei posti del concorso, per esami, a trecentotrentacinque posti di aiuto ricevitore nel ruolo del personale del lotto.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 8 gennaio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1976, registro n. 5 Finanze, foglio n. 378, con il quale è stato indetto un concorso, per esami, a trecentotrentacinque posti di aiuto ricevitore nel ruolo del personale del lotto;

Considerato che con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1975, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 178, l'Amministrazione delle finanze è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, a bandire un concorso, per esami, a centoquarantaquattro posti di aiuto ricevitore nel ruolo suddetto;

Considerata l'urgente necessità di conferire anche i suindicati centoquarantaquattro posti per far fronte ad inderogabili esigenze di servizio delle ricevitorie del lotto;

Ritenuto che per sopperire tempestivamente a tali esigenze si rende necessario aumentare il numero dei posti messi a concorso con il richiamato decreto ministeriale 8 gennaio 1976;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

I posti di aiuto ricevitore nel ruolo del personale del lotto messi a concorso con il decreto ministeriale 8 gennaio 1976, di cui alle premesse, sono aumentati da trecentotrentacinque a quattrocentosettantanove.

Art. 2.

I suddetti quattrocentosettantanove posti vengono ripartiti fra le regioni di cui all'art. 1 del ripetuto decreto ministeriale 8 gennaio 1976, nel modo che segue:

	Numero dei posti
Valle d'Aosta	3
Trentino-Alto Adige	15
Friuli-Venezia Giulia	36
Piemonte	81
Lombardia	140
Veneto	60
Liguria	50
Emilia-Romagna	50
Toscana	44

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 febbraio 1976

Il Ministro: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *marzo* 1976
Registro n. 17 *Finanze, foglio n.* 145

(5452)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria degli idonei del concorso per l'ammissione alla Accademia di sanità militare interforze, Corpo sanitario della Marina militare, anno accademico 1975-76.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 14 marzo 1968, n. 273;

Visto il decreto del Ministro per la difesa in data 2 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1975, registro n. 10 Difesa, foglio n. 241, concernente il concorso per l'ammissione di venti allievi del 1° anno della facoltà di medicina e chirurgia all'Accademia di sanità militare interforze, Corpo sanitario della Marina militare, ruolo medici, anno accademico 1975-76;

Visto il decreto del Ministro per la difesa in data 30 agosto 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1976, registro n. 2 Difesa, foglio n. 261, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso per l'ammissione di venti allievi dell'Accademia di sanità militare interforze, Corpo sanitario della marina militare, ruolo medici, anno accademico 1975-76;

Visto il decreto del Ministro per la difesa in data 24 settembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1976, registro n. 1 Difesa, foglio n. 195, con il quale il capitano di vascello (MD) Achille Alfano e il tenente colonnello veterinario Umberto Pellegri Formentini sono stati sostituiti nell'incarico di membro della commissione di esami, rispettivamente dal capitano di fregata (MD) Marcello Muscarà e dal tenente colonnello veterinario Ennio Lenci;

Visti gli atti della commissione giudicatrice;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei al concorso per l'ammissione al 1° anno della facoltà di medicina e chirurgia dell'Accademia di sanità militare interforze, Corpo sanitario della Marina militare, ruolo medici, anno accademico 1975-76:

1° *Anno facoltà di medicina e chirurgia*

1. Lenoci Luigi	punti	26,50
2. Vigliano Rodolfo	»	25,44
3. Borsani Fulvio Massimiliano	»	24,50
4. Galli Roberto	»	24,05
5. Lupo Luciano	»	23,61
6. de Saraca Massimo	»	23,50
7. Manca Giorgio	»	23,11
8. Sabattini Cesare	»	23 —
9. Cocciolo Maurizio	punti	21,94
10. Umile Alberto	»	21 —
11. Lazzeretti Stefano	»	20,83
12. Cirillo Vincenzo	»	20,66
13. Berti Stefano	»	20,50
14. Lamanna Onofrio	»	20,50
15. Lombardi Roberto	»	20,27
16. Bartelloni Andrea	»	20,11
17. Anastasio Gerardo	»	19,66
18. Spigarelli Andrea	»	19 —
19. Mancarella Valter	»	18,88
20. Mazza Antonio	»	18,50
21. Matera Vincenzo	»	18 —

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 febbraio 1976

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *marzo* 1976
Registro n. 7 *Difesa, foglio n.* 307

(4933)

Commissione esaminatrice del concorso, per esami, a sei posti di segretario in prova, nel ruolo organico del personale della carriera di concetto della giustizia militare.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 11 novembre 1975, registro n. 50 Difesa, foglio n. 183, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 321 del 4 dicembre 1975, con il quale è stato indetto un concorso, per esami, a sei posti di segretario in prova, nel ruolo organico del personale della carriera di concetto della giustizia militare;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, quale risulta modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417 e dalla legge 14 agosto 1971, n. 1031, salvo il disposto di cui all'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica numero 748/1972 ed all'art. 37 della legge 15 novembre 1973, n. 734, nonché dall'art. 12 della legge 30 luglio 1973, n. 477;

Decreta:

Articolo unico

La commissione esaminatrice del concorso, per esami, a sei posti di segretario in prova, nel ruolo organico del personale della carriera di concetto della giustizia militare, indetto con decreto ministeriale 21 luglio 1975, è così composta:

Presidente:

Tombesi dott. Raffaele, dirigente superiore.

Membri:

Puliti Franco, cancelliere capo;
Bianchi Alessandro, cancelliere capo;
Ciammarucone prof. Giuseppe, ordinario di diritto presso l'istituto tecnico industriale «Duca degli Abruzzi», Roma;
Graziosi prof. Mario, ordinario di diritto a riposo, Roma.

Segretario:

Purpura dott. Lorenzo, consigliere.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 gennaio 1976

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *aprile* 1976
Registro n. 16 *Difesa, foglio n.* 147

(5043)

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Commissioni esaminatrici del pubblico concorso, per soli esami, a venti posti di aiuto macchinista in prova per le esigenze dei compartimenti di Torino e Milano.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 luglio 1975, n. 1673, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per soli esami, a venti posti di aiuto macchinista in prova per le esigenze dei compartimenti di Torino e Milano;

Delibera:

Le commissioni esaminatrici per l'espletamento del pubblico concorso citato nelle premesse per i compartimenti di Torino e Milano sono composte come segue:

COMPARTIMENTO DI TORINO

Presidente:

Alosi dott. ing. Giuseppe, primo dirigente.

Membri:

Micciché dott. ing. Carlo, ispettore capo r.e.;
Brugnetta Edoardo, capo deposito sovrintendente.

Segretario:

Rizzolo dott. prof. Sergio, segretario superiore.

COMPARTIMENTO DI MILANO

Presidente:

Pellegrino dott. ing. Antonio, primo dirigente.

Membri:

Della Selva dott. ing. Andrea, ispettore capo r.e.;
Maccagni Paolo, capo deposito superiore.

Segretario:

Battaglino Pietro, segretario superiore.

Roma, addì 2 aprile 1976

Il direttore generale: MAYER

(4844)

OSPEDALE MAGGIORE DI MILANO

Concorso a posti di personale sanitario medico

In esecuzione delle deliberazioni consiliari 12 dicembre 1975, n. 2849, 22 dicembre 1975, n. 3048, 28 gennaio 1976, n. 67 e 18 febbraio 1976, n. 335, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto biochimico;
un posto di aiuto medico;
un posto di aiuto neuroradiologo;
un posto di aiuto pediatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Milano, via F. Sforza, 28.

(5499)

OSPEDALE CIVILE DI GORIZIA

Concorso ad un posto di aiuto neurologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto neurologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Gorizia, via V. Veneto, 171 - tel. 0481/30111.

(5509)

OSPEDALE « G. DA PROCIDA » DI SALERNO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di radiologia;
un posto di assistente chimico del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento di concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Salerno, via S. Calenda, 162.

(5460)

OSPEDALE MAGGIORE « SS. TRINITA' » DI FOSSANO

Concorso ad un posto di assistente del servizio di pronto soccorso

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Fossano (Cuneo) - tel. 0172/61421.

(5461)

OSPEDALE « DEI BIANCHI - V. EMANUELE III » DI CORLEONE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di chirurgia;
un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Corleone (Palermo).

(5463)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 17 febbraio 1976, n. **8.**

Proroga delle disposizioni concernenti il vincolo alberghiero di edifici adibiti ad albergo, pensione o locanda di cui alla legge 24 luglio 1936, n. 1692, e successive proroghe e modifiche, nonchè alla legge provinciale 19 luglio 1974, numero 4.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 9 *marzo* 1976)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il vincolo alberghiero, di cui alla legge 24 luglio 1936, n. 1692, e successive proroghe e modifiche, nonchè alla legge provinciale 19 luglio 1974, n. 4, è ulteriormente prorogato alle condizioni attualmente previste dalla normativa statale dal 1° gennaio 1976 fino al 31 dicembre 1977 per gli edifici adibiti ad albergo, pensione o locanda ubicati nei comuni della provincia di Bolzano.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 17 febbraio 1976

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

LEGGE PROVINCIALE 17 febbraio 1976, n. **9.**

Approvazione del rendiconto generale della provincia autonoma di Bolzano per l'esercizio finanziario 1974.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 9 *marzo* 1976)

(*Omissis*).

(4085)

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 26 marzo 1976, n. **7.**

Variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1975.

(*Pubblicata nell'edizione straordinaria del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 2 *aprile* 1976)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 26 marzo 1976, n. **8.**

Variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1975.

(*Pubblicata nell'edizione straordinaria del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 2 *aprile* 1976)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 26 marzo 1976, n. **9.**

Norme per l'assistenza e la previdenza dei consiglieri regionali. Integrazione della legge regionale 15 dicembre 1972, n. 8.

(*Pubblicata nell'edizione straordinaria del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 2 *aprile* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il primo comma dell'art. 23 della legge regionale 15 dicembre 1972, n. 8, recante: « norme per l'assistenza e la previdenza dei consiglieri della regione Calabria », è sostituito dal seguente:

« E' istituito presso il consiglio regionale un "fondo di solidarietà tra i consiglieri della regione Calabria" con lo scopo di liquidare o una indennità a favore del consigliere o degli aventi diritto all'assegno di riversibilità rispettivamente in caso di infermità grave o di morte del consigliere in carica o un premio di reinserimento nella vita sociale ai consiglieri che non verranno rieletti nella successiva legislatura o che non si ripresenteranno candidati ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 26 marzo 1976

PERUGINI

(4339)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100761240)